

**Direzione:** BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E PATRIMONIO**Area:** POLITICHE DI VALORIZZAZIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI**DETERMINAZIONE (con firma digitale)****N. G13834 del 11/11/2021****Proposta n. 40748 del 05/11/2021****Oggetto:****Presenza annotazioni contabili**

PIANO DI SVILUPPO E COESIONE. Progetto A0437P0002. Autorizzazione all'espletamento di una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs 50/2016, per la stipula di un Accordo Quadro (art. 54, comma 4, lett. b) del D.lgs. 50/16), avente ad oggetto l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria la riqualificazione funzionale ed energetica e per l'adeguamento antincendio, del complesso edilizio sede della giunta regionale in via Cristoforo Colombo. Prenotazione di complessivi € 3.180.335,95 sul capitolo U0000C18102 per lavori e spese tecniche a favore di creditori diversi, es. fin. 2021 Prenotazione di € 33.280,00 sul capitolo U0000C18102 a titolo di importo massimo destinabile agli incentivi al personale dipendente es. fin. 2021 Impegno di € 600,00 sul Capitolo U0000T19427, es. fin. 2022, a favore di ANAC. CUP F87H21010240001, CIG: 89613102F4

**Proponente:**

Estensore	FORNALCZYK MARIOLA BEATA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	ABBRUZZESE CARLO	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	C. ABBRUZZESE	_____firma digitale_____
Direttore Regionale	M. MARAFINI	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

**Ragioneria:**

Responsabile del procedimento		_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area Ragioneria	G. DELL'ARNO	_____firma digitale_____
Dir.Reg. Bil. Gov. Soc., Dem. e Patr.	MARCO MARAFINI	_____firma digitale_____

**REGIONE LAZIO**

Proposta n. 40748 del 05/11/2021

**Annotazioni Contabili** (con firma digitale)

PGC	Tipo	Capitolo	Impegno / Mod.	Importo	Miss./Progr./PdC finanz.
Mov.			Accertame		
			nto		

**Descr. PdC finanz.****Azione****Beneficiario**

1)	I	U0000C18102	2021	2.894.855,95	01.12 2.02.01.09.000
----	---	-------------	------	--------------	----------------------

Beni immobili

2.01.00.04

CREDITORI DIVERSI

Intervento/Progetto: A0437P0002

2)	I	U0000C18102	2021	285.480,00	01.12 2.02.01.09.000
----	---	-------------	------	------------	----------------------

Beni immobili

2.01.00.04

CREDITORI DIVERSI

Intervento/Progetto: A0437P0002

4)	I	U0000T19427	2021	0,00	01.01 1.04.01.01.010
----	---	-------------	------	------	----------------------

Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti

9.01.01.10

AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE

PGC	Tipo	Capitolo	Impegno / Mod.	Importo	Miss./Progr./PdC finanz.
Mov.			Accertamento		

**Descr. PdC finanz.**

**Azione**

**Beneficiario**

5)	I	U0000T19427	2022	600,00	01.01 1.04.01.01.010
----	---	-------------	------	--------	----------------------

Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti

9.01.01.10

AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE

6)	I	U0000C18102	2021	33.280,00	01.12 2.02.01.09.000
----	---	-------------	------	-----------	----------------------

Beni immobili

2.01.00.04

CREDITORI DIVERSI

Intervento/Progetto: A0437P0002

**Oggetto:** PIANO DI SVILUPPO E COESIONE. Progetto A0437P0002. Autorizzazione all'espletamento di una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs 50/2016, per la stipula di un Accordo Quadro (art. 54, comma 4, lett. b) del D.lgs. 50/16), avente ad oggetto l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria la riqualificazione funzionale ed energetica e per l'adeguamento antincendio, del complesso edilizio sede della giunta regionale in via Cristoforo Colombo.

Prenotazione di complessivi € 3.180.335,95 sul capitolo U0000C18102 per lavori e spese tecniche a favore di creditori diversi, es. fin. 2021

Prenotazione di € 33.280,00 sul capitolo U0000C18102 a titolo di importo massimo destinabile agli incentivi al personale dipendente es. fin. 2021

Impegno di € 600,00 sul Capitolo U0000T19427, es. fin. 2022, a favore di ANAC.

CUP F87H21010240001; CIG: 89613102F4

### **IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E PATRIMONIO**

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area "Politiche di valorizzazione dei beni demaniali e patrimoniali,

VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1 "Nuovo Statuto della Regione Lazio";

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, recante "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5.5.2009, n. 42" e successive modifiche;

VISTA la Legge Regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: "Legge di contabilità regionale";

VISTO il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: "Regolamento regionale di contabilità";

VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n. 25, recante "Legge di stabilità regionale 2021";

VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n. 26, recante "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2020, n. 1060, "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese";

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1061, concernente "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale",

ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa” come modificata dalle deliberazioni della Giunta Regionale n. 247 del 11 maggio 2021, n. 431 del 6 luglio 2021 e n. 704 del 26 ottobre 2021;

VISTO l’articolo 30, comma 2, del r.r. n. 26/2017, laddove “nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 56, comma 6, del D.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche e del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 del citato decreto legislativo, per ogni provvedimento che comporta l’assunzione di un impegno di spesa, a valere sul bilancio annuale e pluriennale, deve essere predisposto il piano finanziario di attuazione, e le sue eventuali rimodulazioni, nel quale è indicato, dettagliatamente, il cronoprogramma degli impegni e dei pagamenti”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 26 gennaio 2021, n. 20, concernente: “Disposizioni e indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2021-2023 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”;

VISTA la circolare del Direttore Generale della Giunta regionale, trasmessa con prot. n. 278021 del 30 marzo 2021, con la quale sono fornite indicazioni in riferimento alle modalità operative per la gestione del bilancio regionale 2021-2023;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici”, e ss.mm.ii.;

VISTA la DGR n. 209 del 07/05/2018 di “Conferimento dell’incarico di Direttore della Direzione regionale Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio ai sensi del combinato disposto dell’art. 162 e dell’allegato H del Regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1” al Dott. Marco Marafini;

VISTA la DGR n. 273 del 05/06/2018 con la quale, a seguito della rimodulazione delle competenze della Direzione Regionale approvate con la DGR suddetta, si è deliberato, tra l’altro, di procedere alla novazione del contratto del Dott. Marco Marafini da Direttore della Direzione Programmazione economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio a Direttore della Direzione regionale Bilancio, Governo societario, Demanio e Patrimonio;

VISTI altresì:

- il Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con legge 28 giugno 2019, n. 58, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”;
- il Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- l’Accordo relativo alla “Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell’articolo 242 del decreto-legge 34/2020” sottoscritto in data 2 luglio 2020 tra il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e il Presidente della Regione Lazio e la D.G.R. 446 del 14 luglio 2020 di presa d’atto dell’avvenuta sottoscrizione dell’Accordo;
- la Delibera CIPE n. 38 del 28 luglio 2020, “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Riprogrammazione e nuove assegnazioni FSC per emergenza COVID ai sensi degli articoli 241 e 242 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Accordo Regione Lazio - Ministro per il Sud e la coesione territoriale”, contenente la riprogrammazione e la nuova assegnazione di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 alla Regione Lazio che, nelle

more dell'approvazione del Piano sviluppo e coesione, dispone l'attribuzione di risorse finanziarie per un importo complessivo di 585,14 milioni di euro;

**CONSIDERATO** che:

- con l'art. 44 decreto-legge n. 34 del 2019 come novellato da ultimo con legge 27 dicembre 2019, n. 160, si istituiscono i Piani di Sviluppo e Coesione, prevedendo, al comma 1, la predisposizione di un unico Piano operativo per ogni amministrazione titolare di risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e coesione, denominato "Piano sviluppo e coesione" (PSC), da sottoporre all'approvazione del CIPE;
- l'art. 241 del decreto-legge n. 34 del 2020 stabilisce che, nelle more di sottoposizione all'approvazione da parte del CIPE dei Piani di sviluppo e coesione di cui al citato art. 44 decreto-legge n. 34 del 2019, a decorrere dal 1° febbraio 2020 e per gli anni 2020 e 2021, le risorse FSC rivenienti dai cicli programmatici 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020 possono essere in via eccezionale destinate ad ogni tipologia di intervento a carattere nazionale, regionale o locale connessa a fronteggiare l'emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente alla pandemia da COVID-19, in coerenza con la riprogrammazione che, per le stesse finalità, le Amministrazioni nazionali, regionali o locali operano nell'ambito dei Programmi operativi dei Fondi strutturali e di investimento europei, di seguito SIE, ai sensi del regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 e del regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020;
- il Piano Sviluppo e Coesione della Regione Lazio, di cui all'art. 44 del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34 sopra richiamato, non è stato ancora approvato, e che alla luce del protrarsi delle misure di contenimento del COVID 19 si rende necessario procedere con urgenza all'avvio delle attività da finanziare con le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione;

**PREMESSO** che:

- a seguito del vasto incendio che, nel dicembre 2019 ha interessato il piano terra della palazzina B della sede istituzionale della Regione Lazio di via Cristoforo Colombo nonché dell'insorgenza dell'emergenza legata alla pandemia COVID 19 la Giunta Regionale, per contrastare tali emergenze, ha adottato le seguenti decisioni:
  - la decisione n. 11 del 10 marzo 2020, recante "Misure organizzative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19 nelle sedi regionali";
  - la decisione n. 13 del 24 marzo 2020, recante indirizzi per la riqualificazione funzionale ed edilizia dell'atrio d'ingresso della palazzina B della sede regionale di via Cristoforo Colombo 212 – Roma;

**CONSIDERATO** che:

- i fabbisogni finanziari necessari per l'esecuzione degli interventi sulla sede regionale di via Cristoforo Colombo durante la fase emergenziale sono stati fronteggiati ricorrendo, per euro 5.000.000,00, ai fondi di cui alla Delibera CIPE n. 38 del 28 luglio 2020, "Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Riprogrammazione e nuove assegnazioni FSC per emergenza COVID ai sensi delle disposizioni sopra richiamate;
- tali risorse hanno trovato imputazione finanziaria al cap. U0000C18102 missione 01 – programma 12 - piano dei conti fin. fino al IV livello, 2.02.01 ed assegnate alla competenza della Direzione regionale Bilancio, Governo societario, Demanio e Patrimonio;

**RILEVATO** che sul capitolo di Bilancio Regionale U0000C18102 sono presenti nell'esercizio finanziario 2021 euro 5.000.000,00, e che parte di questo stanziamento, segnatamente euro 1.727.930,30, è stato utilizzato per il co-finanziamento degli interventi di ricostruzione, riqualificazione funzionale e ripristino dell'atrio d'ingresso e degli spazi ufficio e di accoglienza della palazzina B, in corso di esecuzione, di cui alla

decisione 13/2020 e alla Determinazione Dirigenziale n. G15151 del 11/12/2021, residuando sul predetto capitolo euro 3.272.069,70;

CONSIDERATO che con decisione n° 37 del 5 agosto 2021 la Giunta regionale ha dato avvio al programma dei lavori, degli interventi tecnici e delle forniture, nonché delle azioni organizzative e gestionali per la definitiva messa a norma e rinnovo della sede istituzionale di Via Cristoforo Colombo, sotto il profilo della sicurezza antincendio, della gestione del rischio sismico, dell'ammodernamento e organizzazione funzionale degli spazi di lavoro e di socializzazione;

RILEVATO che con la stessa Decisione la Giunta regionale:

- ha disposto l'utilizzazione dei residui fondi disponibili sul cap. U0000C18102, per la conclusione di un Accordo Quadro, per l'affidamento di stralci funzionali delle seguenti opere e lavori:
  - la riqualificazione e l'adeguamento alla normativa antincendio dei locali interrati della Sede della Regione Lazio sita a Roma, in via Cristoforo Colombo n. 212;
  - la definitiva riqualificazione e miglioramento dell'accessibilità dell'area antistante gli ingressi alle palazzine C e B;
  - l'esecuzione degli interventi e delle indagini necessarie alla progettazione dei successivi e complessivi interventi di adeguamento antincendio e protezione sismica delle palazzine A, B e C;
- ha autorizzato la Direzione regionale Bilancio, Governo societario, Demanio e Patrimonio ad effettuare la procedura negoziata per la conclusione dell'Accordo Quadro avvalendosi dell'elenco di operatori economici di cui all'Avviso pubblico approvato dalla medesima direzione con Determinazione Dirigenziale G08851 del 27/07/2020;

CONSIDERATO che con deliberazione 5 agosto 2021 n. 545 è stato adottato lo schema di programma triennale 2021-2023 dei lavori pubblici della regione Lazio che annovera fra gli interventi da avviarsi nel 2021 l'esecuzione del predetto Accordo quadro per l'importo complessivo di euro 3.272.070 da finanziarsi con i fondi di cui al Piano di sviluppo e coesione annualità 2021;

DATO ATTO che in attuazione della predetta programmazione questa Direzione, Area Politiche di Valorizzazione dei beni demaniali e patrimoniali ha predisposto la documentazione tecnica e amministrativa necessaria per dare seguito alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.lgs. n. 50/2016, così come modificato dall'art. 1, comma 2, della Legge n. 120/2020 e dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), legge n. 108 del 2021 invitando almeno dieci operatori economici, finalizzata all'individuazione, ai sensi dell'art. 54, comma 4) lettera b) del d.lgs. n. 50/2016, di cinque operatori economici con i quali concludere un Accordo quadro per l'esecuzione, con le modalità ivi pattuite, di appalti specifici delle seguenti opere e lavori presso il complesso immobiliare della Giunta Regionale su via Cristoforo Colombo a Roma:

- miglioramento della funzionalità e della sicurezza degli spazi di servizio posti ai piani interrati (autorimesse, archivi e CED);
- completamento dei lavori e miglioramento dell'accessibilità e riqualificazione degli spazi esterni antistanti l'ingresso alle palazzine C e B, quest'ultimo già interessato dai lavori post incendio;
- l'esecuzione degli interventi propedeutici alla redazione dei rilievi e delle indagini strutturali per la verifica della vulnerabilità sismica dell'intero complesso immobiliare e per la redazione dei progetti definitivi ed esecutivi delle opere e dei lavori di adeguamento sismico e antincendio da eseguirsi sull'intero complesso edilizio;



VISTO il progetto dei lavori da eseguirsi all'interno del complesso delle lavorazioni dell'Accordo quadro per il complesso edilizio sede della giunta regionale in via Cristoforo Colombo a Roma, composto dai seguenti elaborati:

- Relazione generale e tecnica del progetto di Accordo quadro lavori;
- Capitolato speciale d'appalto annesso al progetto di Accordo quadro lavori;
- Schema di Accordo quadro;
- Schema di contratto attuativo;
- Lettera disciplinare d'invito alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) e del co. 3 della Legge 120/2020;
- mod. A schema domanda di partecipazione;
- mod. B schema offerta economica;

DATO ATTO del quadro economico del progetto di Accordo quadro che ammonta ad euro 3.214.215,95 articolati secondo il seguente distribuzione di spesa:

categorie opere		"ID-Opere"	importi parziali	sicurezza	importi totali	%	SOA	
A1	opere edili	E.21	1.215.000,00	65.000,00	1.280.000,00	50%	OG1 cl. IIIbis	
A4	impianti meccanici	IA.02	480.000,00	20.000,00	500.000,00	20%	OG11 cl. IIIbis	
A5	impianti elettrici	IA.04	750.000,00	30.000,00	780.000,00	30%		
<b>importi totali</b>			<b>2.445.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>2.560.000,00</b>			
<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>								
B1	indagini, e opere in economia da eseguirsi previo ODS del Rup							71.687,24
B2	Redazione capitolati e progetti esecutivi							57.000,00
B3	Redazione piano di sicurezza e coordinamento sicurezza							76.000,00
B4	Ufficio di direzione dei lavori e CRE e collaudi							92.000,00
B5	oneri previdenziali						4%	9.000,00
B6	IVA sui servizi tecnici						22%	51.480,00
B7	contributo ANAC							600,00
B8	incentivi per funzioni tecniche art. 113 d.lgs. 50/0216							33.280,00
B9	IVA sui lavori, indagini ed opere in economia						10%	263.168,71
<b>Totale somme a disposizione</b>							<b>654.215,95</b>	
<b>TOTALE INTERVENTO</b>							<b>3.214.215,95</b>	

CONSIDERATO che, l'importo complessivo dell'Accordo quadro ammonta ad euro 3.214.215,95 e trova adeguata e opportuna copertura finanziaria sul cap. U0000C18102, missione 01 – programma 12 - piano dei conti fin. fino al IV livello, 2.02.01.09 esercizio 2021, suddiviso nelle seguenti prenotazioni d'impegno:

- euro 2.894.855,95 per lavori (di cui alle voci A1, A4, A5, B1 e B9);
- euro 285.480,00 per spese tecniche (di cui alle voci B2, B3, B4, B5 e B6);
- euro 33.280,00 per incentivi al personale dipendente (di cui alla voce B8);

DATO ATTO che

- l'importo dell'accordo quadro di euro 2.670.000,00 corrisponde al valore massimo stimato al netto dell'IVA dell'insieme dei contratti attuativi da sottoscrivere con la stazione appaltante durante l'intera durata dell'Accordo quadro dalla sottoscrizione dell'accordo da parte delle parti;
- l'importo massimo dell'Accordo quadro dovrà pertanto intendersi composto:



- di quanto corrisposto a titolo di corrispettivo, al netto dei ribassi d'asta conseguiti dalla Stazione appaltante, per l'esecuzione delle opere o interventi previsti dalla documentazione tecnica posta a base dell'Accordo e di quella prodotta per il perfezionamento dei singoli contratti attuativi;
- di quanto corrisposto come costo della sicurezza non soggetto ai ribassi d'asta per l'esecuzione delle medesime opere o interventi determinato dall'Amministrazione in occasione di ogni singolo appalto specifico;

RITENUTO di dover procedere ad espletare una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.lgs. n. 50/2016, così come modificato dall'art. 1, comma 2, della Legge n. 120/2020 e dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), legge n. 108 del 2021, finalizzata alla conclusione dell'Accordo quadro, ai sensi dell'art. 54, comma 4) lettera b) del d.lgs. n. 50/2016, fra gli operatori economici che hanno avanzato la propria candidatura a seguito dell'Avviso pubblico, approvato con DD G08851 del 27/07/2020, avente i seguenti importi:

- importo complessivo dei contratti attuativi	euro	2.560.000,00 di cui:
- oneri per la sicurezza e contenimento COVID19 non soggetti a ribasso:	euro	115.000,00
- importo complessivo dell'accordo soggetto a ribasso	euro	2.445.000,00
- costo della manodopera	euro	640.000,00

da aggiudicarsi con il criterio del massimo ribasso, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis del Decreto Legislativo 50/2016 e dell'art. 1, comma 3, della Legge n. 120 del 11/09/2020, sui prezzi unitari desunti dalla "Tariffa dei prezzi 2020 Regione Lazio" di cui all'art. 23, comma 16, del Decreto Legislativo 18 aprile, 2016, n. 50 (DGR n. 955 del 04/12/2020);

PRESO ATTO che è necessario finalizzare, all'interno dell'esercizio finanziario corrente, il completamento delle opere di cui alla Decisione di Giunta n. 13/2020 ed eventualmente determinare anche nei successivi anni il perfezionamento dei relativi impegni e delle relative procedure, in quanto i fondi FSC, di cui al capitolo di bilancio U0000C18102, qualora non fossero ultimati entro il corrente esercizio finanziario, rischierebbero di non poter essere finalizzati anche nelle annualità successive;

DATO ATTO che in attuazione della decisione della giunta regionale 37/202, la procedura concorrenziale, sarà essere effettuata d'ufficio dall'area proponente che, ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. n. 50/2016 si avvarrà della piattaforma telematica di e-Procurement denominata "STELLA Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio", con il supporto della Direzione regionale Centrale Acquisiti;

RITENUTO necessario, ai sensi del comma 7, dell'art. 8 del D.L. n. 76/2020 convertito con legge n. 120 dell'11/09/2020, onde garantire la semplificazione e la speditezza dell'azione amministrativa nella procedura di affidamento, avvalersi del cosiddetto istituto dell'inversione procedimentale di cui al combinato disposto dell'art. 1, comma 3 della L. n. 55 del 14.06.2019 e dell'art. 133, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che la lettera d'invito (All. 1) e i modelli di partecipazione e d'offerta predisposti dall'Area proponente, agli atti dell'Area proponente costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione, custoditi in atti, e che la restante documentazione del progetto di Accordo quadro sarà resa disponibile sulla piattaforma di e-Procurement sopra individuata e quindi, integralmente scaricabili dagli operatori economici invitati alla procedura negoziata e in essa preventivamente accreditati;

OSSERVATO che l'insieme dei documenti tecnici ed amministrativi di cui sopra integrano le necessità preventive di cui all'articolo 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e consentono di formulare le offerte per la conclusione dell'Accordo quadro, stante anche la previsione, per l'esecuzione degli appalti specifici, della riapertura del

confronto competitivo fra le parti dell'Accordo, sulla base della documentazione tecnica e progettuale di dettaglio prodotta dalla Stazione appaltante;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento di cui all'articolo 31 del D.Lgs. n. 50/2016, limitatamente alla procedura di conclusione dell'Accordo quadro, è l'arch. Carlo Abbruzzese dirigente dell'Area proponente;

CONSIDERATO che – come previsto dalle regole di funzionamento della piattaforma STELLA – agli operatori economici da invitare alla procedura dovrà essere chiesto di iscriversi preventivamente nella piattaforma di eProcurement, una volta individuati dal Responsabile del procedimento nel numero minimo di 5 scelti fra coloro che hanno dichiarato, con la candidatura seguita alla consultazione preliminare, di essere in possesso della classificazione SOA per la categoria prevalente in OG1 con la classe III-bis o superiore e scorporabile alle OG11 classe III bis appartenente alle cosiddette SIOS (strutture impianti ed opere speciali);

VISTA la Delibera numero 1121 del 29 dicembre 2020 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in materia di contribuzione per la copertura dei costi per il proprio funzionamento, ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23/12/2005, n. 266;

CONSIDERATO che, come stabilito dagli articoli 1 e 2 della citata Deliberazione ANAC in cui vengono definiti i soggetti tenuti alla contribuzione e l'entità del versamento, gli importi dovuti all'Autorità, sia per la stazione appaltante che per i concorrenti, sono determinati come di seguito elencato: Quota S.A. € 600,00, Quota O.E. € 140,00;

VISTO che al caso di specie può applicarsi l'art. 10, co. 3 lett. a) D. Lgs. 118/11, secondo il quale “Non possono essere assunte obbligazioni che danno luogo ad impegni di spesa corrente sugli esercizi successivi a quello in corso considerati nel bilancio di previsione, a meno che non siano connesse a contratti o convenzioni pluriennali o siano necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali, fatta salva la costante verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio”;

CONSIDERATO che il versamento del contributo di gara è trimestrale ed avverrà presumibilmente a gennaio 2022, e pertanto occorre impegnare sul Capitolo del Bilancio Regionale U0000T19427, es. fin. 2022, la somma di € 600,00 all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in ottemperanza della Deliberazione su indicata;

PRESO ATTO che al progetto di Accordo quadro è assegnato il seguente CUP F87H21010240001;

PRESO ATTO, altresì, che ai sensi della legge 136/2010 l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha attribuito alla gara di lavori il CIG MASTER 89613102F4;

VISTO l'articolo 113, “Incentivi per funzioni tecniche” del D.lgs. 50/2016, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, secondo il quale “*A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori*”;

ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti....”;

VISTE le modifiche apportate al Regolamento Regionale 6 settembre 2002 n. 1 con Delibera della Giunta Regionale n. 94 del 20/02/2018, il quale disciplina le modalità ed i criteri di ripartizione del fondo degli «Incentivi per funzioni tecniche»;

VISTO l'art 383 quinquies del RR 1/2002, come modificato con DGR 94 del 20/02/2018, il quale prevede, al comma 1, la nomina, per ogni singola procedura, del gruppo di lavoro competente per materia;

RILEVATO che l'art. 383 sexsies, comma 2, prevede che la misura effettiva del fondo da costituire è rapportata all'importo posto a base della specifica procedura di affidamento;

CONSIDERATO che l'importo su cui calcolare la misura del fondo è pari ad € 2.560.000,00 IVA esclusa per lavori, e che pertanto la percentuale su cui calcolare il fondo è pari all' 1,625% dell'importo complessivo;

CONSIDERATO che l'art. 113, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., prevede che gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 383 sexies comma 3 del RR 1/2002, l'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo come sopra costituito, corrispondente ad € 20.890,13, è ripartito, per ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, tra il responsabile unico del procedimento ed i soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 383 quater con le modalità previste dall'art. 383 septies comma 1 del RR 1/2002 negli importi e percentuali di seguito indicati e maggiorati con le modalità sopra citate:

<b>FONDO</b>	<b>41.600,00</b>			
<b>INCENTIVO (80%)</b>	<b>33.280,00</b>			
<b>Funzione affidata</b>	<b>Quota fase programmazione 5%</b>	<b>Quota fase verifica progettazione 15%</b>	<b>Quota fase affidamento 20%</b>	<b>Quota fase esecuzione 60%</b>
<b>INCENTIVO (80%)</b>	<b>€ 1.664,00</b>	<b>€ 4.992,00</b>	<b>€ 6.656,00</b>	<b>€ 19.968,00</b>
Responsabile del procedimento (55% - 75% - 55% - 25%)	€ 915,20	€ 3.744,00	€ 4.992,00	€ 4.992,00
Direttore dei lavori (43%)				€ 8.586,24
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (7%)				€ 1.397,76
Collaudatore e certificatore regolare esecuzione (10%)				€ 1.996,80
Collaboratore/i (45% - 25% - 45% - 15%)	€ 748,80	€ 1.248,00	€ 1.644,00	€ 2.995,20
<b>Totale da impegnare</b>	<b>€ 1.664,00</b>	<b>€ 4.992,00</b>	<b>€ 6.656,00</b>	<b>€ 19.968,00</b>

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 383 sexies, comma 3, del RR n. 1/2002, trattandosi di risorse derivanti da finanziamenti europei, il restante 20% dell'importo come sopra computato, pari ad € 8.320,00, non viene destinato ad un fondo per l'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali per l'innovazione, l'ammodernamento e l'accrescimento dell'efficienza;

VISTO l'art. 113, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016, nonché l'art. art. 383 quater del RR 1/2002, i quali prevedono, all'ultimo periodo, che l'erogazione degli incentivi al personale dipendente non si applica al personale con qualifica dirigenziale;

DATO ATTO che per l'esecuzione degli appalti specifici si darà corso a distinte e separate determinazioni a contrarre dove saranno specificati i nominativi dei dipendenti regionali che svolgeranno le funzioni tecniche e amministrative previste D.Lgs. n. 50/2016 rendendo possibile, per ciascun appalto specifico, la ripartizione e la misura effettiva del fondo incentivante di cui all'art. 383 del r.r. 1/2002 indicativamente accantonato nel quadro economico del progetto di Accordo quadro con riferimento al valore complessivo dei contratti attivabili in vigenza dell'Accordo stesso, perfezionando i singoli impegni e provvedendo al contempo all'assunzione dei relativi accertamenti come previsto dal regolamento regionale per l'alimentazione del relativo fondo sul capitolo di entrata U0000E341560;

RITENUTO, di prenotare al lordo degli oneri a carico dell'Amministrazione sul capitolo U0000C18102, per le attribuzioni previste dall'articolo 113, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e conformemente a quanto previsto dagli artt. 383 quinquies e sexies del RR 1/2002, come modificato con DGR 94 del 20/02/2018, in favore di creditori diversi (codice creditore n. 3805), la somma di € 33.280,00 nell'es. fin. 2021 per incentivi al personale dipendente, provvedendo, in sede di esecuzione degli appalti specifici con le quali si darà corso a distinte e separate determinazioni a contrarre dove saranno specificati i nominativi, la ripartizione e la misura effettiva del fondo, ad effettuare l'imputazione delle somme a "Fondo incentivi ex art.383 sexies R.R. n.1/2002 (codice creditore n.176734);

DATO ATTO che:

- le spese sostenute con risorse FSC dovranno essere rendicontate separatamente dal soggetto beneficiario rispetto all'intero ammontare delle somme disponibili, saranno soggette alle procedure previste nel Si.Ge.Co. ed inviate al sistema informativo presso l'IGRUE, secondo le procedure stabilite dalla normativa vigente;
- le spese effettuate con i fondi del Capitolo U0000C18102, Missione 01, Programma 12, macroaggregato 2.02.01.09 dell'esercizio finanziario 2021, costituiscono un'anticipazione delle risorse FSC, nelle more dell'approvazione del Piano Sviluppo e Coesione, di cui all'art. 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con legge 28 giugno 2019, n. 58 recante "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi";
- sono ammissibili le spese sostenute a partire dal 1° febbraio 2020, e che le stesse spese, che gravano sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020, dovranno essere effettuate entro il 31/12/2021;

VISTI

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55
- il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020 n. 120;

ATTESO che le obbligazioni andranno a scadenza nei rispettivi esercizi finanziari;

**D E T E R M I N A**

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) di approvare il progetto di Accordo quadro per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria la riqualificazione funzionale ed energetica e per l'adeguamento antincendio, del complesso edilizio sede della giunta regionale in via Cristoforo Colombo a Roma avente l'importo complessivo di euro 3.214.215,95 dettagliatamente articolati nel quadro economico-finanziario riportato in premessa;
- 2) di indire una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.lgs. n. 50/2016, così come modificato dall'art. 1, comma 2, della Legge n. 120/2020 e dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), legge n. 108 del 2021, invitando almeno dieci operatori economici, procedura finalizzata all'individuazione, ai sensi dell'art. 54, comma 4) lettera b) del d.lgs. n. 50/2016, di cinque operatori economici con i quali concludere un Accordo quadro per l'esecuzione, con le modalità ivi pattuite, di appalti specifici delle seguenti opere e lavori presso il complesso immobiliare della Giunta Regionale su via Cristoforo Colombo a Roma, avvalendosi dell'indagine di mercato di cui all'Avviso pubblico approvato con D.D. G08851 del 27/07/2020, per un importo dei contratti attuativi da stipularsi in vigore dell'Accordo, IVA esclusa, di euro 2.560.000,00 - con CIG 89613102F4 - di cui: euro 2.445.000,00 per lavori ed euro 115.000,00 per oneri di sicurezza, da aggiudicarsi mediante il criterio del massimo ribasso percentuale sui prezzi unitari desunti dalla "Tariffa dei prezzi 2020 Regione Lazio" di cui all'art. 23, comma 16, del Decreto Legislativo 18 aprile, 2016, n. 50 (DGR n. 955 del 04/12/2020), ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis del Decreto Legislativo 50/2016 e dell'art. 1, comma 3, della Legge n. 120 del 11/09/2020;
- 3) di attribuire copertura finanziaria al progetto di Accordo quadro prenotando a favore di creditori diversi (cod. cred. 3805), l'importo di euro 3.214.215,95 sul cap. U0000C18102, missione 01 - programma 12 - piano dei conti fin. fino al IV livello, 2.02.01.09 esercizio finanziario 2021, nel seguente modo:  
euro 2.894.855,95 per lavori;  
euro 285.480,00 per spese tecniche;
- 4) di prenotare, in considerazione della scadenza delle obbligazioni, sul Capitolo del Bilancio della Regione Lazio U0000C18102, missione 01 - programma 12 - piano dei conti fin. fino al IV livello, 2.02.01.09, es. fin. 2021, a favore di creditori diversi (cod. cred. 3805), l'importo complessivo di € 33.280,00 nell'es. fin. 2021 per incentivi al personale dipendente;
- 5) di dare atto che la copertura economica per il completamento delle opere di cui alla Decisione di Giunta n. 13/2020 di cui al presente appalto deve essere garantita nel corrente esercizio finanziario, in quanto costituendo fondi FSC, di cui al capitolo di bilancio U0000C18102, questi devono essere correttamente finalizzati entro la corrente annualità, al fine della loro piena fruibilità;
- 6) di dare atto che il Responsabile del Procedimento (RUP) di cui all'articolo 31 del D.Lgs. n. 50/2016, limitatamente alla conclusione dell'Accordo quadro, è il dirigente dell'area proponente Arch. Carlo Abbruzzese;



- 7) di dare atto che per l'esecuzione degli appalti specifici si darà corso a distinte e separate determinazioni a contrarre dove saranno specificati i nominativi dei dipendenti regionali che svolgeranno le relative funzioni tecniche e amministrative previste D.Lgs. n. 50/2016, rendendo possibile per ciascun appalto specifico la ripartizione e la misura effettiva del fondo incentivante di cui all'art. 383 del r.r. 1/2002 indicativamente accantonato nel quadro economico del progetto di Accordo quadro richiamato in premessa con riferimento al valore complessivo dei contratti attuativi attivabili in vigenza dell'Accordo quadro;
- 8) di approvare:  
la lettera d'invito (All. 1);  
i modelli di partecipazione e d'offerta, custoditi in atti e facenti parte della presente Determinazione, anche se materialmente non allegati, predisposti dall'Area proponente e parte integrante e sostanziale della presente determinazione,  
osservando che, unitamente agli elaborati del progetto Accordo quadro approvato, integrano le necessità preventive di cui all'articolo 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e consentono di formulare le offerte per la conclusione dell'Accordo quadro, stante anche la previsione, per l'esecuzione degli appalti specifici, della riapertura del confronto competitivo fra le parti dell'Accordo, sulla base della documentazione tecnica e progettuale di dettaglio prodotta dalla Stazione appaltante in vigenza dell'Accordo;
- 9) di stabilire che, per consentire la massima celerità al procedimento: - la procedura negoziata sarà effettuata dal Responsabile del procedimento dell'Accordo quadro in modalità telematica ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 50/2016 mediante l'utilizzo della piattaforma STELLA propria della Regione Lazio e con il supporto tecnico della Direzione centrale acquisiti; avvalendosi dell'istituto dell'inversione procedimentale di cui al combinato disposto dell'art. 1, comma 3 della L. n. 55 del 14.06.2019 e dell'art. 133, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- 10) di impegnare, tenuto conto che l'obbligazione verrà in scadenza nell'esercizio finanziario 2022, sul Capitolo U0000T19427 – Es. Fin. 2022, Missione “01” Programma “01 piano dei conti “1.04.01.01.000“, la somma di Euro 600,00 in favore della Autorità Nazionale Anticorruzione (cod. cred. 159683), in ottemperanza della propria Delibera in materia di contribuzione per la copertura dei propri costi di funzionamento;
- 11) di dare atto che:
- le spese sostenute con risorse FSC dovranno essere rendicontate separatamente dal soggetto beneficiario rispetto all'intero ammontare delle somme disponibili, saranno soggette alle procedure previste nel Si.Ge.Co. ed inviate al sistema informativo presso l'IGRUE, secondo le procedure stabilite dalla normativa vigente;
  - le spese effettuate con i fondi del Capitolo U0000C18102, Missione 01, Programma 12, macroaggregato 2.02.01.09 dell'esercizio finanziario 2021, costituiscono un'anticipazione delle risorse FSC, nelle more dell'approvazione del Piano Sviluppo e Coesione, di cui all'art. 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con legge 28 giugno 2019, n. 58 recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”;

- sono ammissibili le spese sostenute a partire dal 1° febbraio 2020, e che le stesse spese, che gravano sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020, dovranno essere effettuate entro il 31/12/2021;

12) di pubblicare il presente atto per estratto sul B.U.R.L.;

13) di ottemperare a quanto previsto dal D.lgs. 33/2013 in materia di pubblicazione e trasparenza rendendo disponibili gli atti di gara sul sito della Regione Lazio [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it), sezione Bandi di Gara e Trasparenza e sulla piattaforma telematica STELLA, nonché pubblicando nella sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale della Regione Lazio ([www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it))”.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi il TAR del Lazio entro il termine di giorni trenta (30) a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso.

Il Direttore  
Dott. Marco Marafini

Copia





**REGIONE  
LAZIO**

**DIREZIONE REGIONALE, GOVERNO SOCIETARIO, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO  
Area Politiche di Valorizzazione dei beni demaniali e patrimoniali**

ALLEGATO 1

Alla Ditta \_\_\_\_\_

PEC: \_\_\_\_\_

**Oggetto:** Procedura negoziata per la conclusione di un ACCORDO QUADRO con cinque operatori economici per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria la riqualificazione funzionale ed energetica e per l'adeguamento antincendio, del complesso edilizio sede della giunta regionale in via Cristoforo Colombo a Roma

- importo complessivo dei contratti attuativi	euro	2.560.000,00	di cui:
- oneri per la sicurezza e contenimento COVID19 non soggetti a ribasso:	euro	115.000,00	
- importo complessivo dell'accordo soggetto a ribasso	euro	2.445.000,00	
- costo del lavoro	euro	640.000,00	
CUP F87H21010240001	CIG	89613102F4	

Termine ultimo per la presentazione delle offerte: \_\_\_\_\_

**LETTERA \_ DISCIPLINARE DI INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA**

**1. PREMESSE**

Con decisione n° 37 del 05 agosto 2021 la Giunta regionale, ha dato avvio al programma dei lavori, degli interventi tecnici e delle forniture, nonché delle azioni organizzative e gestionali per la definitiva messa a norma e rinnovo della sede istituzionale di Via Cristoforo Colombo, sotto il profilo della sicurezza antincendio, della gestione del rischio sismico, dell'ammodernamento e organizzazione funzionale degli spazi di lavoro e di socializzazione.

Con la stessa Decisione la Giunta regionale:

- a. ha disposto l'utilizzazione dei fondi residui di cui alla dgr 717/2020, per la conclusione di un Accordo quadro, per l'affidamento di stralci funzionali delle seguenti opere e lavori:
  1. la riqualificazione e l'adeguamento alla normativa antincendio dei locali interrati della Sede della Regione Lazio sita a Roma in via C.Colombo
  2. la definitiva riqualificazione e miglioramento dell'accessibilità dell'area antistante gli ingressi alle palazzine C e B;
  3. l'esecuzione degli interventi e delle indagini necessarie alla progettazione dei successivi e complessivi interventi di adeguamento antincendio e protezione sismica delle palazzine A, B e C;
- b. ha autorizzato la direzione bilancio, governo societario, demanio e patrimonio ad effettuare la procedura negoziata per la conclusione dell'Accordo quadro avvalendosi dell'elenco di operatori economici di cui all'Avviso pubblico approvato dalla medesima direzione con Determinazione Dirigenziale G08851 del 27/07/2020

Con deliberazione 5 agosto 2021 n. 545 è stato adottato lo schema di programma triennale 2021-2023 dei lavori pubblici della regione Lazio che annovera fra gli interventi da avviarsi nel 2021 l'esecuzione del predetto Accordo quadro per l'importo complessivo di euro 3.272.070

Con Determinazione a contrarre n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stata indetta, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 convertito con legge n. 120 dell'11/09/2020, una procedura negoziata per la conclusione di un Accordo quadro ai sensi dell'art. 54, comma 4 lett. b) del d.lgs. n. 50/2016, con cinque operatori economici da individuarsi sulla base della migliore offerta di ribasso sui prezzi unitari di cui alla



In seno dell'Avviso pubblico, di cui alla DD G08851 del 27/07/2020 risultano pervenute candidature in numero sufficiente a consentire la conclusione l'espletamento della procedura ai sensi dell'art. 54, comma 3 del d.lgs. n. 50/2016.

La stazione appaltante ha dato evidenza dell'avvio della procedura negoziata di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso sul sito della Stazione appaltante. Con le stesse modalità sarà data evidenza dei risultati della procedura e dell'elenco dei soggetti invitati.

## 2. STAZIONE APPALTANTE

L'Amministrazione aggiudicatrice dell'Accordo Quadro è la Regione Lazio - C.F. 80143490581 rappresentata dalla Direzione Regionale Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio

<http://www.regione.lazio.it>

Il Responsabile del Procedimento di conclusione dell'accordo, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 50/2016 è il dirigente dell'Area Politiche di valorizzazione dei beni demaniali e patrimoniali della Direzione Regionale Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio.

La Stazione appaltante che aggiudicherà i contratti attuativi dell'Accordo quadro è esclusivamente la Direzione Regionale Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio.

Area procedente: Area Politiche di valorizzazione dei beni demaniali e patrimoniali

RUP: Dirigente d'area – Arch. Carlo Abbruzzese PEC:

[politichevalorizzazione@legalmail.regione.lazio.it](mailto:politichevalorizzazione@legalmail.regione.lazio.it)

Con riferimento a ciascun contratto attuativo dell'Accordo quadro, saranno individuati, i rispettivi funzionari Responsabili del procedimento, incaricati ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 50/2016, di gestire le fasi di affidamento ed esecuzione dei contratti d'appalto attuativi.

## 3. DEFINIZIONI

I termini contenuti nella presente lettera d'invito sono di seguito definiti:

- **Codice:** il Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 con le integrazioni e correzioni di cui al Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 (correttivo appalti);
- **quadro esigenziale:** ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. ggggg-nonies del Codice il documento d'indirizzo approvato dall'amministrazione in fase antecedente alla programmazione dell'intervento e che individua, sulla base dei dati disponibili, in relazione alla tipologia dell'opera o dell'intervento da realizzare gli obiettivi generali da perseguire attraverso la realizzazione dell'intervento, i fabbisogni della collettività posti a base dell'intervento, le specifiche esigenze qualitative e quantitative che devono essere soddisfatte attraverso la realizzazione dell'intervento, anche in relazione alla specifica tipologia di utenza alla quale gli interventi stessi sono destinati;
- **Codice:** il Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 con le integrazioni e correzioni di cui al Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 (correttivo appalti);
- **Regolamento generale:** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207- per le parti non abrogate (artt. dal 14 al 43 – dal 60 al 96 – dal 178 al 210 – dal 215 al 238);
- **Capitolato Generale:** il capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 (per gli articoli residuali dall'1 al 6, art 8, artt. dal 16 al 19, art. 27 e dall'art. 35 al 36);
- **"Decreto Leg.vo n. 81 del 2008":** il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii., Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- **Accordo quadro o Accordo:** ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. iii) del Codice, l'accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici e il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità



previste;

- **Contratti attuativi o appalti specifici:** i contratti di appalto stipulati per iscritto con le parti di un accordo quadro, posti in essere dalle stazioni appaltante, per individuare le caratteristiche tecniche, le modalità di svolgimento, le quantità con i relativi prezzi delle opere o lavori da aggiudicarsi entro i limiti le condizioni ed i criteri fissati dal medesimo accordo quadro.
- **Attestazione SOA:** l'attestazione che comprova la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione dell'articolo 84 del Codice e degli articoli da 60 a 96 del Regolamento generale;
- **Lavori di categoria prevalente:** ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. oo-bis del Codice, la categoria di lavori, generale (OG) o specializzata (OS), di importo più elevato fra le categorie costituenti l'intervento e indicate nei documenti di gara;
- **Lavori di categoria scorporabile:** ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. oo-ter) del Codice, la categoria di lavori, individuata dalla stazione appaltante nei documenti di gara, tra quelli non appartenenti alla categoria prevalente e comunque di importo superiore al 10 per cento dell'importo complessivo dell'opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 euro ovvero appartenenti alle categorie di cui all'art. 89, comma 11 del Codice;
- **Lotto prestazionale:** ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. ggggg), uno specifico oggetto di appalto da aggiudicare anche con separata ed autonoma procedura, definito su base qualitativa, in conformità alle varie categorie e specializzazioni presenti o in conformità alle diverse fasi successive del progetto;
- **Categorie di opere specializzate,** ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. aaaaa) del Codice, le opere e i lavori che, nell'ambito del processo realizzativo, necessitano di lavorazioni caratterizzate da una particolare specializzazione e professionalità;
- **Operatore economico:** il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato ai sensi dell'art. 45 del Codice dei contratti, con cui è concluso l'accordo quadro;
- **Lavori di Manutenzione ordinaria:** ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. oo-quater) del Codice, le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione necessarie per eliminare il degrado dei manufatti e delle relative pertinenze, al fine di conservarne lo stato e la fruibilità di tutte le componenti, degli impianti e delle opere connesse, mantenendole in condizioni di valido funzionamento e di sicurezza, senza che da ciò derivi una modificazione della consistenza, salvaguardando il valore del bene e la sua funzionalità;
- **Lavori di Manutenzione straordinaria:** ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. oo-quinqies) del Codice, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali dei manufatti e delle relative pertinenze, per adeguarne le componenti, gli impianti e le opere connesse all'uso e alle prescrizioni vigenti e con la finalità di rimediare al rilevante degrado dovuto alla perdita di caratteristiche strutturali, tecnologiche e impiantistiche, anche al fine di migliorare le prestazioni, le caratteristiche strutturali, energetiche e di efficienza tipologica, nonché per incrementare il valore del bene e la sua funzionalità;
- **Opere o lavori a corpo:** ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. ddddd) le opere ed i lavori previsti dal contratto d'appalto il cui corrispettivo, fisso e invariabile, si riferisce alla prestazione complessiva eseguita come dedotta dal contratto e/o dal progetto;
- **Opere o lavori a misura:** ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. eeeee), le opere ed i lavori previsti dal contratto d'appalto il corrispettivo contrattuale viene determinato applicando alle unità di misura delle singole parti del lavoro eseguito i prezzi unitari dedotti in contratto e/o dal progetto;
- **Lotto prestazionale o stralcio funzionale:** ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. ggggg), uno specifico oggetto di appalto da aggiudicare anche con separata ed autonoma procedura, definito su base qualitativa, in conformità alle varie categorie e specializzazioni presenti o in conformità alle diverse fasi successive del progetto;
- **Costo del lavoro:** il costo della manodopera per l'esecuzione dei contratti specifici o attuativi per i quali trova applicazione la contrattazione collettiva edile, nazionale e territoriale, stipulata dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Esso è determinato convenzionalmente in relazione all'importo di ciascun contratto e agli indici minimi di congruità percentuale riferiti alle singole categorie di lavori previste dall'accordo quadro, desunti dalla tabella allegata al Accordo collettivo del 10 settembre 2020, recepito con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 143 del



25 giugno 2021

- **Costi di sicurezza aziendali;** costi che deve sostenere l'Appaltatore per l'adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche dell'impresa, connesse direttamente alla propria attività lavorativa e remunerati all'interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per l'eliminazione o la riduzione dei rischi previsti dal Documento di valutazione dei rischi, di cui all'articolo 32, comma 4, lettera o), del Regolamento generale, all'art.95 comma 10 del Codice, nonché all'articolo 26, comma 3, quinto periodo e comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;
- **Oneri della sicurezza:** gli oneri per l'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari del cantiere per l'esecuzione dei contratti d'appalto attuativi, di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a.2) ed art. 39 del Regolamento generale, all'art.97 comma 6, del Codice, nonché all'allegato X, punto 4 del Decreto n. 81 del 2008;

#### 4. OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

La presente procedura negoziata è finalizzata all'individuazione, ai sensi dell'art. 54, comma 4) lettera b) del d.lgs. n. 50/2016, di cinque operatori economici con i quali concludere un Accordo quadro per affidamento, con le modalità ivi pattuite, di appalti specifici per l'esecuzione delle seguenti opere e lavori presso il complesso immobiliare della Giunta Regionale su via Cristoforo Colombo a Roma:

- a) miglioramento della funzionalità e della sicurezza degli spazi di servizio posti ai piani interrati (autorimesse, archivi e CED), per il quale risulta disponibile un progetto definitivo lavori di riqualificazione e adeguamento alla normativa antincendio, redatto in conformità al progetto approvato dai VVFF
- b) completamento dei lavori e miglioramento dell'accessibilità e riqualificazione degli spazi esterni antistanti l'ingresso alle palazzine C e B, quest'ultimo già interessato dai lavori post\_incendio;
- c) l'esecuzione degli interventi propedeutici alla redazione dei rilevati e delle indagini strutturali per la verifica della vulnerabilità sismica dell'intero complesso immobiliare e per la redazione dei progetti definitivi ed esecutivi delle opere e dei lavori di adeguamento sismico e antincendio da eseguirsi sull'intero complesso edilizio e non compresi fra quelli di cui ai precedenti punti a) e b)

Gli appalti specifici aggiudicabili in vigenza dell'Accordo quadro dovranno eseguirsi in raccordo ed in concomitanza con altri appalti già in corso o di prossima attivazione sul medesimo complesso edilizio.

In via esemplificativa, le categorie di lavoro che potranno essere affidate agli operatori economici parte dell'accordo, sono le seguenti:

- a) Demolizioni e ricostruzioni murarie per la realizzazione dei nuovi "layout" distributivi dei piani seminterrati e dei due piani interrati dell'intero complesso edilizio;
- b) Rilevamento e Bonifica impianti vetusti e dismessi esistenti con eventuale trattazione di rifiuti speciali e nocivi
- c) Manutenzione straordinaria e riqualificazione funzionale delle aree esterne e delle rampe antistanti gli ingressi alle palazzine B e C a livello terra e seminterrato, con rifacimento ed eventuale meccanizzazione dei collegamenti verticali esterni (scale e rampe), riconfigurazione e ampliamento degli spazi verdi, rifacimento delle pavimentazioni e delle superfici drenanti, rifacimento dell'illuminazione introduzione di arredi fissi e spazi per la socializzazione;
- d) Esecuzione di stralci funzionali opere e lavori edili sulle compartimentazioni e sui filtri; riconfigurazione degli ambienti e adeguamento delle uscite d'emergenza;
- e) Esecuzione di stralci funzionali di opere e lavori impiantistici per il rifacimento dell'illuminazione e segnaletiche d'emergenza; dell'impianto di rivelazione fumi; degli impianti elettrici ordinari e speciali e dei quadri e dei dispositivi di sicurezza e controllo

Al fine di consentire il coordinamento dei lavori e dei servizi di progettazione da attivarsi congiuntamente sull'immobile sede della Giunta Regionale del Lazio, la stazione appaltante utilizzando gli stessi criteri pattuiti con il



presente Accordo quadro potrà ordinare direttamente agli operatori economici che ne faranno parte, l'esecuzione delle seguenti prestazioni accessorie:

- a) Interventi diffusi per la gestione delle interferenze con i cantieri di prossima attivazione sul medesimo immobile
- b) Interventi diffusi a supporto dei rilievi e delle indagini sulle strutture e per la predisposizione dei progetti esecutivi e di dettaglio sotto il profilo della prevenzione incendi e della protezione sismica
- c) interventi di manutenzione, forniture, noli e lavori in economia atti a consentire l'esecuzione delle indagini dei rilievi e delle bonifiche necessarie per l'esecuzione dei servizi di progettazione

Gli interventi potranno effettuarsi a misura, in economia e/o a rimborso fatture previo Ordine di servizio del Responsabile del procedimento, recante le prestazioni da eseguirsi, il computo metrico estimativo dedotto del ribasso effettuato e/o il preventivo di spesa prodotto dall'operatore economico individuato, e dal Documento di valutazione dei rischi d'interferenza.

Gli importo dei predetti ordini di servizio del Rup, singolarmente non inferiore a 15.000,00 euro e superiore ad 75.000,00 euro, è stato previsto fra le somme a disposizione dell'amministrazione nel quadro economico del progetto di accordo quadro approvato e non concorre alla determinazione dell'importo complessivo dell'Accordo quadro.

Ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. n. 50/2016, la procedura aperta avente è interamente gestita attraverso la piattaforma telematica di negoziazione in uso presso l'Amministrazione aggiudicatrice.

Ai fini dell'art. 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 sono stati acquisiti i seguenti codici:

Codice identificativo della gara (CIG)	89613102F4
Codice Unico di Progetto (CUP)	F87H21010240001
Codice CPV collegato all'accordo	45400000-1 - Lavori di completamento degli edifici

## 5. IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ACCORDO QUADRO

Ai sensi dell'art. 35 comma 16 del Codice, il valore complessivi dell'Accordo quadro di **euro 2.560.000,00** tiene conto del valore massimo stimato, al netto del dell'IVA e dei ribassi d'asta conseguiti, del complesso dei contratti attuativi da sottoscrivere da parte della stazione appaltante con uno o più degli operatori economici facenti parte del presente Accordo quadro.

Non è garantito un importo minimo dell'Accordo quadro che dipenderà, invece, dalla sommatoria degli importi dei singoli contratti attuativi che, presumibilmente, verranno stipulati nel periodo di vigenza dell'Accordo quadro con uno o più operatori economici aggiudicatari facenti parte del medesimo Accordo quadro.

L'importo massimo dell'Accordo quadro deve intendersi composto:

- a) di quanto corrisposto a titolo di corrispettivo, al netto dei ribassi d'asta già conseguiti dalla Stazione appaltante con l'aggiudicazione dell'Accordo quadro e dei rilanci effettuati in seno della riapertura del confronto competitivo fra gli operatori economici parte dell'Accordo;
- b) di quanto corrisposto come costo della sicurezza non soggetto ai ribassi d'asta e determinato dalla stazione appaltante per l'esecuzione degli appalti specifici.

L'ammontare dei corrispettivi per lavori e dei costi per l'attuazione dei piani di sicurezza risulteranno deducibili dagli specifici computi metrici estimativi dei singoli appalti specifici e saranno quantificabili nel dettaglio unicamente in fase di affidamento dei relativi contratti attuativi e risulteranno al netto dei ribassi conseguiti sia nel corso della procedura di aggiudicazione dell'Accordo che nella procedura di riapertura del confronto competitivo.

Al solo fine della conclusione dell'Accordo quadro, l'ammontare dei costi della sicurezza, non soggetti al ribasso, è stato computato in complessivi euro **115.000,00**. Di conseguenza, l'importo dell'Accordo quadro soggetto a ribasso d'asta risulta pari ad euro **2.445.000,00** iva esclusa





### 5.1. Finanziamento dell'accordo quadro

I fabbisogni finanziari necessari per l'esecuzione dei contratti da affidarsi in vigenza dell'Accordo quadro saranno fronteggiati ricorrendo, ai fondi di cui alla Delibera CIPE n. 38 del 28 luglio 2020, "Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Riprogrammazione e nuove assegnazioni FSC per emergenza COVID ai sensi degli articoli 241 e 242 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Accordo Regione Lazio - Ministro per il Sud e la coesione territoriale", contenente la riprogrammazione e la nuova assegnazione di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 alla Regione Lazio.

Tali risorse hanno trovato imputazione finanziaria al cap. C18102 avente ad oggetto "PIANO FSC LAZIO DELIBERA - CIPE N. 38/2020 investimenti in energia rinnovabile nel patrimonio immobiliare regionale § beni immobili". (interventi di riqualificazione energetica) sul cap. C18102, missione 01 – programma 02 - piano dei conti fin. fino al IV livello, 2.02.01:

### 6. CATEGORIE DI OPERE GENERALI PREVISTE DALL'ACCORDO QUADRO

L'importo complessivo dell'Accordo quando oggetto della presente lettera disciplinare d'invito, si compone delle seguenti categorie di lavorazioni utilizzate ai soli fini della qualificazione dell'operatore economico alla procedura di aggiudicazione dell'Accordo quadro:

categorie opere		"ID-Opere"	importi parziali	sicurezza	importi totali	%	SOA
A1	opere edili	E.21	1.215.000.00	65.000.00	1.280.000.00	50%	OG1 cl. IIIbis
A4	impianti meccanici	IA.02	480.000.00	20.000.00	500.000.00	20%	OG11 cl. IIIbis
A5	impianti elettrici	IA.04	750.000.00	30.000.00	780.000.00	30%	
<b>importi totali</b>			<b>2.445.000.00</b>	<b>115.000.00</b>			<b>2.560.000.00</b>

### 7. CONCLUSIONE DELL'ACCORDO QUADRO

La conclusione dell'Accordo quadro non determina alcun regime di esclusività nei confronti degli operatori economici parte dell'Accordo i quali, invece, sono obbligati ad eseguire gli interventi richiesti dalla Stazione appaltante

L'operatore economico parte dell'Accordo quadro accetta, obbligandosi ad eseguire a perfetta regola d'arte, tutte le prestazioni di cui ai contratti attuativi, avendo massima cura e diligenza nel dare i lavori finiti e completi di tutto quanto occorrente alla sua buona riuscita secondo le condizioni stabilite dal presente Accordo quadro, da ciascun singolo contratto attuativo e relativi allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

L'esecuzione dell'Accordo quadro dovrà avvenire in conformità a quanto previsto dalla presente lettera disciplinare d'invito, nonché dai contratti attuativi dei singoli lavori con i relativi allegati progettuali e secondo le disposizioni normative vigenti.

### 8. DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

La durata dell'Accordo entro cui si potranno effettuare affidamenti all'impresa parte dell'Accordo quadro è stabilita **in 48 mesi**.

Per durata dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale la Stazione appaltante può procedere all'affidamento dei singoli appalti specifici alle condizioni precontrattuali già pattuite con l'Accordo stesso.

L'Accordo Quadro cessa di avere efficacia all'esaurimento dell'importo complessivo dei contratti da affidarsi posto a base della procedura di aggiudicazione.

L'Accordo Quadro cessa di produrre effetti comunque decorsi 48 mesi ancorché non sia stato interamente impiegato l'importo dei contratti affidabili.



## 9. DISCIPLINA DEI CONTRATTI ATTUATIVI

### 9.1. Oggetto dei contratti attuativi

I contratti attuativi, stipulati dalla Stazione appaltante in vigenza dell'Accordo quadro rispondono ai fabbisogni d'intervento, individuati e dalla Stazione appaltante meglio specificati nella documentazione tecnica e progettuale prodotta in occasione della sottoscrizione di ciascun contratto attuativo.

I contratti attuativi stipulati in seno all'accordo quadro avranno ad oggetto, l'esecuzione di opere e lavori principalmente all'interno dei seguenti ambiti funzionali del Complesso immobiliare.

- entrambi i livelli interrati del complesso edilizio destinati ad archivi, locali tecnici e in parte inaccessibili
- le autorimesse interrate delle Palazzine A e C
- l'area esterna antistante l'ingressi alle palazzine B e C e le rampe di accesso al garage della palazzina C
- gli ambienti di servizio pertinenti al CED unico regionale ubicato nella Palazzina C.

I contratti attuativi attivabili con l'Accordo quadro dovranno essere realizzati dall'affidatario in contemporanea e in stretto raccordo tecnico e funzionale con i seguenti appalti di lavori, non compresi nell'Accordo stesso, e che interesseranno il medesimo complesso:

- gli appalti in corso di esecuzione per il ripristino e la riqualificazione dell'ingresso dell'Edificio B, degli ambienti circostanti e per la riconfigurazione dei filtri a prova di fumo al primo piano, conseguenti all'incendio che ha interessato il piano terra del medesimo edificio ancora interdetto all'uso.
- l'appalto dei lavori di riqualificazione energetica di prossima attivazione e che riguarderanno principalmente gli involucri edilizi delle palazzine A; B e C;

L'affidamento degli appalti specifici avverrà, in conformità alla seguente documentazione progettuale da anettere ai singoli contratti

- a) un Progetto definitivo di uno stralcio funzionale individuato dalla stazione appaltante per l'esecuzione delle opere edili da eseguirsi in parte a corpo ed in parte a misura, costituito almeno da una relazione generale, dal computo metrico estimativo dal piano di sicurezza e coordinamento di dettaglio con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso ai sensi dell'art. 216 comma 4 del D.Lgs. 50/2016
- b) il Progetto Esecutivo di uno stralcio funzionale individuato dalla stazione appaltante per l'esecuzione delle opere impiantistiche e degli interventi strutturali puntuali qualificati come interventi locali, da eseguirsi a corpo

I contratti attuativi per i quali è prevista la riapertura del confronto competitivo saranno stipulati a corpo mentre i contratti per i quali non è prevista la riapertura del confronto saranno stipulati a misura, per quanto riguarda le opere edili, e a corpo per quanto concerne le opere impiantistiche

Si evidenzia che la documentazione progettuale afferente gli appalti da aggiudicarsi in vigenza dell'Accordo quadro sarà predisposta tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al decreto del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare dell'11 ottobre 2017, «Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici», pubblicato sulla G.U. serie generale n. 259 del 6 novembre 2017.

### 9.2. Aggiudicazione dei contratti attuativi

L'aggiudicazione dei contratti attuativi avverrà ai sensi dell'art. 54 comma 4 lett. c del d.lgs. 50/2016 e precisamente:

- in parte senza la riapertura del confronto competitivo conformemente alle condizioni indicate per l'accordo quadro;
- in parte, con la riapertura del confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell'accordo quadro alle





condizioni indicate dall'accordo quadro e dal progetto definitivo e/o esecutivo posto a base del confronto competitivo.

L'aggiudicazione dei contratti attuativi avverrà ai sensi dell'art. 54 comma 4 lett. c del d.lgs. 50/2016 in parte senza la riapertura del confronto competitivo ovvero con la riapertura del confronto competitivo tra gli operatori economici che risulteranno aggiudicatari e parti dell'accordo quadro secondo le specifiche condizioni di seguito esplicate:

### **9.2.1. Aggiudicazione dei contratti attuativi d'importo inferiore a 150.000,00 euro**

I contratti attuativi aventi importo uguale o inferiore a 150.000,00 euro saranno affidati senza riapertura del confronto competitivo applicando il criterio della rotazione a partire dall'operatore economico che risulterà primo nella graduatoria definitiva di aggiudicazione e fino all'operatore economico ultimo in tale graduatoria. L'importo dei singoli contratti attuativi stipulati senza riapertura del confronto competitivo non sarà inferiore a 75.000,00 euro.

L'operatore economico impegnato nell'esecuzione di un contratto attuativo assunto senza riapertura del confronto competitivo non potrà assumere un nuovo contratto con le stesse modalità fino alla regolare emissione del relativo certificato di ultimazione dei lavori.

Nell'arco di validità dell'accordo, si potrà ricorrere ad affidamenti senza riapertura del confronto competitivo fino alla concorrenza all'importo complessivo dei contratti attuativi di euro 750.000,00 euro IVA esclusa.

Le soglie d'importo sopra indicate si riferiscono all'importo dei lavori derivate dal computo metrico estimativo di dettaglio, al netto negli oneri per la sicurezza, dedotto del ribasso d'asta effettuato dall'operatore economico affidatario.

Ai fini dell'affidamento del contratto senza riapertura del confronto competitivo, i raggruppamenti temporanei ed i consorzi possono, all'interno del contratto attuativo, designare quali delle imprese incluse nel raggruppamento o nel consorzio, saranno incaricate della sua esecuzione, fermo restando il possesso, in capo all'esecutore individuato, dei requisiti tecnico professionali ed economico organizzativi richiesti dalla stazione appaltante. Resta ferma la responsabilità solidale del raggruppamento o del consorzio aderente all'accordo nei confronti della Stazione appaltante circa la corretta esecuzione del contratto attuativo da parte dell'impresa esecutrice.

Ai sensi dell'articolo 54 comma 3 del Codice e fermo restando l'invariabilità del ribasso d'asta effettuato, nel corso della valutazione preliminare degli interventi da affidarsi senza riapertura del confronto competitivo, l'operatore economico affidatario è tenuto a collaborare con la Stazione appaltante fornendo il necessario ausilio tecnico ed operativo. Gli eventuali costi sostenuti per le suddette attività di supporto, valutate a consuntivo dalla Stazione appaltante, saranno compresi e compensati nello stesso contratto attuativo.

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione dei contratti attuativi aggiudicati senza riapertura del confronto competitivo si renda necessario un aumento o una diminuzione di un quinto dell'importo di aggiudicazione, può imporre all'operatore economico risultato affidatario, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del Codice, l'esecuzione dei nuovi lavori alle stesse condizioni di aggiudicazione senza che questo potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto. L'importo dei nuovi lavori concorre alla determinazione dell'importo massimo aggiudicabile alla singola impresa senza riapertura del confronto.

### **9.2.2. Aggiudicazione dei contratti attuativi d'importo uguale o superiore a 150.000,00 euro**

L'affidamento di contratti attuativi d'importo superiore a 150.000,00 euro avverrà previo confronto competitivo, ristretto a tutti gli operatori economici parte dell'accordo quadro indipendentemente dall'eventualità che tale operatore stia svolgendo un affidamento di cui al paragrafo precedente, da effettuarsi sull'importo a base d'asta, al netto negli oneri per la sicurezza, determinato applicando, all'importo dei lavori desunto dal computo metrico estimativo del progetto definitivo e/o esecutivo approvato dalla stazione appaltante, la media dei ribassi offerti



degli operatori economici in sede di aggiudicazione dell'accordo quadro.

Gli operatori economici invitati alla procedura di riapertura del confronto competitivo, trascorsi quindici giorni dall'invio, all'indirizzo PEC indicato nell'Accordo, della lettera d'invito e degli elaborati progettuali del progetto definitivo e/o esecutivo delle opere e dei lavori da effettuarsi, saranno convocati dal Responsabile del procedimento del singolo appalto specifico per esprimere in seduta pubblica la propria offerta di rilancio, secondo il criterio del maggior ribasso sull'importo dei lavori a base d'asta, rispettando i principi di segretezza delle offerte.

L'aggiudicazione avverrà con il criterio del massimo ribasso percentuale offerto, riservandosi la Stazione appaltante di richiedere giustificativi dei prezzi offerti qualora appaiano anormalmente bassi ai sensi dell'art. 97 del D.lgs. 50/2016.

In sede di verifica della congruità dell'offerta, la Stazione appaltante potrà chiedere per iscritto all'Affidatario, ove necessario, di completare la sua offerta, ai sensi dell'articolo 54 comma 3 del Codice, fermo restando l'invariabilità del ribasso d'asta effettuato.

Ai fini della partecipazione degli operatori economici al confronto competitivo, i raggruppamenti temporanei ed i consorzi possono, all'interno dell'offerta, designare quali delle imprese inclusi nel raggruppamento o nel consorzio, saranno incaricate dell'esecuzione del contratto attuativo, fermo restando il possesso, in capo all'esecutore individuato, dei requisiti tecnico professionali ed economico organizzativi richiesti dalla stazione appaltante. Resta ferma la responsabilità solidale del raggruppamento o del consorzio aderente all'accordo nei confronti della Stazione appaltante circa la corretta esecuzione del contratto attuativo da parte dell'impresa esecutrice.

### **9.3. Attivazione degli appalti specifici**

L'attivazione degli appalti specifici in seno all'Accordo quadro avverrà previo accertamento da parte della Stazione appaltante dei propri fabbisogni funzionali, tecnici e organizzativi rilevabili attraverso le indagini e le ricognizioni effettuate all'interno degli ambienti interessati dai lavori.

Una volta individuati i fabbisogni d'intervento, la Stazione appaltante determinerà le condizioni operative e tecniche che consentono l'attivazione dell'appalto specifico, in particolare in ordine ai seguenti aspetti:

- a) alle interferenze tecniche ed operative ed il cronoprogramma dei lavori attivi o da attivare aventi priorità rispetto all'esecuzione delle opere e dei lavori oggetto del contratto attuativo
- b) alle indicazioni in ordine ai rischi specifici delle lavorazioni da effettuarsi dovuti permeanza all'interno nell'edificio di dipendenti regionali e utenti.
- c) alla disponibilità del progetto o della documentazione tecnica del livello adeguato alle opere e ai lavori da effettuarsi

I contratti relativi ai singoli appalti specifici saranno perfezionati utilizzando lo schema allegato alla presente lettera disciplinare d'invito e avranno efficacia dal momento saranno sottoscritti dalle parti sotto forma di scrittura privata, registrabile in caso d'uso. Il contratto attuativo dovrà essere stipulato entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla richiesta formulata dal Rup per iscritto, fatta salva motivate proroghe richieste dall'affidatario. Ai sensi dell'art. 32, comma 10 del Codice, ai contratti attuativi stipulati in seno all'Accordo quadro non si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 dello stesso articolo. All'accordo quadro, e all'esecuzione dei contratti attuativi si applicano le disposizioni introdotte dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, e dalla Legge di conversione, per cui è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

L'importo dei contratti attuativi da stipularsi in vigenza dell'Accordo non potrà risultare superiore all'importo residuo da aggiudicarsi, fino alla concorrenza dell'importo complessivo dell'Accordo.

Gli importi dei singoli contratti attuativi sono da considerarsi pienamente remunerativi di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste occorrenti, trasporti, noli, per dare i lavori compiuti secondo le condizioni stabilite nel Capitolato Speciale d'Appalto dell'accordo quadro e del relativo elenco prezzi unitari, nonché dai computi metrici estimativi le specifiche tecniche che saranno indicate nella documentazione progettuale prodotta dalla Stazione



appaltante per l'attivazione di ogni singolo appalto specifico.

L'importo degli acconti, dedotti delle anticipazioni e delle penali, da corrispondersi sugli stati d'avanzamento dei lavori è stabilito in ogni singolo contratto attuativo con riferimento al corrispondente importo.

L'importo riconosciuto per l'attuazione dei piani di sicurezza e per la riduzione dei rischi d'interferenza è stabilito dal relativo computo metrico estimativo da annettere al contratto e non sarà soggetto a ribasso d'asta.

Sul corrispettivo di ciascun contratto attuativo sarà operata la detrazione delle somme eventualmente dovute alla Stazione appaltante a titolo di penale per inadempienze ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione dei contratti attuativi aggiudicati si renda necessario un aumento o una diminuzione di un quinto dell'importo di aggiudicazione, può imporre all'operatore economico risultato affidatario, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del Codice, l'esecuzione dei nuovi lavori alle stesse condizioni di aggiudicazione senza che questo potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

L'importo dei nuovi lavori introdotti in ogni singolo appalto specifico concorre alla determinazione dell'importo dell'Accordo quadro aumentato del quinto.

#### **9.4. documentazione facente parte del contratto attuativo**

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto specifico, ancorché non materialmente allegati al contratto attuativo:

- a. l'accordo quadro sottoscritto a seguito della procedura avviata tramite la presente lettera disciplinare d'invito
- b. tutti gli elaborati descrittivi e grafici del progetto definitivo e/o del progetto esecutivo predisposti dalla stazione appaltante per l'esecuzione dell'appalto specifico,
- c. la verifica preventiva del progetto definitivo e/o del progetto esecutivo effettuata dalla Stazione appaltante ai sensi dell'art. 26, comma 6 del Codice.
- d. l'elenco prezzi dedotto dalla "Tariffa dei prezzi 2020 Regione Lazio" di cui all'art. 23, comma 16, del Codice (Atto n. 955 del 04/12/2020) dedotti del ribasso effettuato
- e. l'analisi dei prezzi non compresi nel prezzario dedotti del ribasso effettuato
- f. il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, del decreto legislativo n. 81/2008 dell'appalto specifico;
- g. il computo metrico e il computo metrico estimativo dell'appalto specifico;
- h. il cronoprogramma delle lavorazioni comprese nell'appalto specifico
- i. le polizze di garanzia di cui agli articoli 31 e 33 del capitolato speciale annesso all'accordo quadro;
- j. il Piano operativo di sicurezza di cui all'art.96 del D.Lgs 81/2008 dell'operatore economico
- k. il Documento per la valutazione dei rischi d'interferenza predisposto dalla Stazione appaltante

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- l. il Capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 (per gli articoli non abrogati), per quanto non in contrasto con il Capitolato speciale annesso all'Accordo quadro o non previsto da quest'ultimo;
- m. il Codice dei contratti pubblici ("Codice") come integrato e corretto dal D.L. 19 aprile 2017 n. 56,
- n. D.M. 7 marzo 2018, n. 49 Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»;



- o. il Regolamento generale, per quanto applicabile, al momento di avvio del procedimento di affidamento con la pubblicazione del Bando;
- p. il decreto legislativo n. 81 del 2008 s.m.i., con i relativi allegati.

#### **9.5. Limitazioni all'affidamento dei contratti attuativi**

L'attivazione di nuovo contratto a favore dell'appaltatore è subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) non sia già intervenuta una intimazione di recesso o risoluzione dell'accordo quadro nei confronti dell'operatore economico parte dell'Accordo
- b) l'operatore economico parte dell'Accordo non sia incorso a gravi infrazioni e contestazioni in ordine all'esecuzione di un precedente appalto specifico anche in corso di esecuzione.

Si considerano gravi infrazioni e contestazioni:

- a. il mancato rispetto delle norme di sicurezza conseguente a specifica diffida del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione
- b. il mancato o ritardato pagamento di subappaltatori, sub\_contraenti e fornitori, lavoratori autonomi, noleggi e degli oneri di discarica conseguente a specifica diffida del direttore dei lavori
- c. il ritardo nell'ultimazione dei lavori superiore al quinto della durata stabilita dal contratto previa diffida del Responsabile del procedimento
- d. l'iscrizione di riserve nei registri di contabilità non sciolte e/o non accettate dal Direttore dei lavori, il cui importo superi del 10% l'importo dei lavori;
- e. la mancata presentazione dell'offerta in un precedente confronto concorrenziale.

L'operatore economico convocato alla sottoscrizione del contratto attuativo, salvo motivate cause di forza maggiore, non potrà rinunciare ad eseguire il contratto, in tal caso la Stazione appaltante, previa diffida ad adempiere, si riserva la facoltà di svincolarsi dell'Accordo Quadro.

#### **9.6. Scioglimento dell'Accordo quadro**

La Stazione appaltante può risolvere l'Accordo quadro o il singolo contratto attuativo in tutti i casi previsti dall'art. 108, comma 1 del decreto medesimo.

Ai sensi dell'art. 108, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. la Stazione appaltante risolve di diritto il presente Accordo quadro nei seguenti casi:

- quando nei confronti dell'operatore economico parte dell'Accordo sia intervenuta la decadenza dei requisiti di capacità soggettiva ed oggettiva;
- quando nei confronti dell'operatore economico parte dell'Accordo sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici.

Costituiscono, inoltre, causa di risoluzione espressa le seguenti fattispecie:

- cessione totale o parziale di un contratto attuativo;
- violazione degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.;

La Stazione appaltante ha diritto di sciogliersi dall'Accordo quadro nel caso in cui l'Appaltatore sia inadempiente anche solo rispetto ad una delle obbligazioni di cui ai seguenti casi:

- al verificarsi delle condizioni di incapacità a assumere l'esecuzione di un appalto specifico previste dall'Accordo quadro;



- rinuncia volontaria e unilaterale dell'affidatario all'esecuzione di un contratto attuativo alle condizioni pattuite nell'Accordo quadro
- grave negligenza o frode nell'esecuzione degli impegni e degli obblighi assunti con la sottoscrizione dell'Accordo o del contratto attuativo;
- subappalto non autorizzato durante l'esecuzione di un appalto specifico;
- applicazione di penalità in misura superiore al 10% dell'importo di un appalto specifico.

In caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai contratti attuativi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi conseguenti allo scioglimento contrattuale.

La Stazione appaltante che, ai sensi dell'art. 109 del Codice, si avvale della facoltà di recesso da un contratto attuativo, in qualsiasi momento e qualunque sia lo stato di esecuzione, potrà recedere dall'Accordo quadro senza che per questo l'appaltatore abbia titolo a chiedere ed ottenere indennizzi, salvo quelli riconosciuti dalla Stazione appaltante sullo specifico contratto attuativo.

La Stazione appaltante ha l'obbligo di recedere dal contratto qualora, al verificarsi di uno dei casi previsti dal comma 17 dell'art. 48 del Codice, non sussistano le condizioni che consentano mantenere in essere l'Accordo quadro con l'operatore economico parte dell'Accordo.

#### **9.7. Subentro in caso di scioglimento dell'Accordo e utilizzo della graduatoria di aggiudicazione**

In tutti i casi in cui si determini, lo scioglimento anticipato dell'accordo quadro sottoscritto con uno o più degli operatori economici parte dell'accordo stesso, la Stazione appaltante convocherà gli operatori economici che li seguono nella graduatoria di aggiudicazione per verificarne la disponibilità a subentrare nell'Accordo al posto dell'operatore economico decaduto, per la durata e l'importo residuo ancora a disposizione eventualmente aumentato del quinto, mantenendo valida l'offerta presentata per l'aggiudicazione dell'Accordo stesso.

A tal fine la graduatoria di aggiudicazione resterà valida per tutta la durata dell'Accordo.

#### **9.8. Congruità della manodopera impiegata nell'esecuzione**

Agli appalti specifici aggiudicati in vigenza dell'Accordo si applicano le disposizioni transitorie di cui Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 143 del 25 giugno 2021 per la verifica della congruità della manodopera impiegata nei lavori edili in attuazione dell'articolo 8, comma 10-bis, decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, (Decreto semplificazioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

La verifica della congruità si riferisce all'incidenza della manodopera relativa all'esecuzione dei contratti di attuativi da parte dell'impresa affidataria, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione, per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva edile, nazionale e territoriale, stipulata dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Ai sensi dell'art. 4 comma 2 del DM 25 giugno 2021 la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva è richiesta dal committente (stazione appaltante) o dall'impresa affidataria (operatore economico) in caso di ricorso al sub appalto, in occasione della presentazione dell'ultimo stato avanzamento dei lavori di ciascuno dei contratti attuativi assunti in vigenza dell'Accordo e prima di procedere al saldo finale dei lavori.

Ai sensi dell'art. 3 comma 1 del DM 25 giugno 2021 la verifica della congruità della manodopera impiegata in ciascun contratto attuativo è effettuata in relazione all'importo di ciascun contratto e agli indici minimi di congruità percentuale riferiti alle singole categorie di lavori previste dall'accordo quadro, desunti dalla tabella allegata al Accordo collettivo del 10 settembre 2020, sottoscritto dalle organizzazioni più rappresentative per il settore edile.

Il costo della manodopera imputabile all'Accordo quadro è quello desumibile dalla citata tabella per la





“Ristrutturazione di edifici civili e per il Restauro e manutenzione di beni tutelati ovvero compreso **fra il 20 e il 30 %** dell’importo dei contratti affidabili. Per la verifica di congruità l’ammontare del costo della manodopera di ciascun appalto specifico risulterà deducibile dal contratto specifico. In caso di variazioni dei lavori sottoposti a verifica di verifica da parte della stazione appaltante, l’affidatario è tenuto dimostrare la congruità in relazione al nuovo valore.

Al solo fine della conclusione dell’Accordo quadro il costo della manodopera è stato determinato in complessivi **euro 640.000,00** pari al 25% dell’ammontare complessivo dell’Accordo quadro.

#### **9.9. Ricorso al subappalto**

L’esecuzione di ciascun contratto attuativo può essere oggetto di subappalto nel rispetto delle condizioni contenute dell’articolo 105 del Codice ovvero della normativa intervenuta in vigore dell’accordo quadro. In nessun caso sono ammesse forme di cessione del contratto, o il ricorso agli operatori economici parte dell’Accordo quadro ovvero a soggetti da questi controllati.

Ai sensi dell’articolo 105, co. 4, del Codice, l’operatore economico può affidare in subappalto le lavorazioni solo qualora:

- a) il soggetto indicato quale subappaltatore non risulti parte dell’accordo quadro;
- b) il soggetto indicato quale subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice
- c) all’atto dell’offerta per la conclusione dell’Accordo quadro, l’operatore economico parte dell’Accordo abbia indicato i lavori, compresi nelle categorie di opere generali (OG) oggetto dell’appalto per i quali intenderà avvalersi di contratti di subappalto;

L’indicazione dei subappaltatori e dei subcontraenti e l’autorizzazione al subappalto, previa verifica dei requisiti in capo ai sub appaltatori, potranno concludersi direttamente in sede di sottoscrizione del contratto attuativo; in tal il contratto di subappalto viene annesso al contratto attuativo ed il corrispettivo liquidato direttamente al subappaltatore.

#### **9.10. Anticipazioni sull’importo dei contratti attuativi**

Per l’esecuzione di ogni singolo appalto specifico, ai sensi dell’art. 35, comma 18 del D. Lgs. N. 50/2016, verrà corrisposta all’appaltatore un’anticipazione, pari, ai sensi dell’art. 207 del D.L. n. 34/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 77/2020, al 30% del valore dei singoli contratti di appalto attuativi, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziare per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante

#### **9.11. Tempi di ultimazione dei lavori previsti dai contratti attuativi**

I tempi di esecuzione dei lavori affidati con i contratti di appalto attuativi, saranno di volta in volta stabiliti con riferimento al cronoprogramma dei lavori annesso ai medesimi contratti. In caso di ritardo nell’ultimazione dei lavori previsti dai singoli contratti attuativi saranno applicate le penali previste in contratto.

#### **9.12. Garanzie sull’esecuzione dei contratti attuativi**

All’atto della stipulazione di ogni singolo contratto attuativo, la Stazione Appaltante richiederà all’aggiudicatario, la prestazione di una garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 103, comma 1, del Codice.

Ai sensi di quanto previsto dal medesimo art. 103, comma 7, l’esecutore dei lavori è obbligato a costituire e presentare alla Stazione Appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori del contratto attuativo anche una polizza di assicurazione, di importo pari all’importo del contratto attuativo, che copra i danni subiti dalle Stazioni Appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori.

La polizza deve, altresì, assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel



corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere per un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

Per l'affidamento dei contratti attuativi competitivo non è richiesta la presentazione della garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice.

### 9.13. Modifiche ai contratti attuativi

Eventuali modifiche ai singoli contratti esecutivi affidati in vigenza dell'accordo e le relative varianti in corso d'opera saranno autorizzate dal responsabile del Procedimento con l'ausilio del Direttore dei lavori, in conformità alle disposizioni dell'art. 106 del Codice, e successivamente approvate dalla Stazione appaltante.

### 9.14. Tracciabilità dei flussi finanziari

I contratti attuativi sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

## 10. AGGIUDICAZIONE DELL'ACCORDO

La conclusione dell'Accordo quadro avverrà previa procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett.ra b) della Legge n. 120 del 11/09/2021. L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 1, comma 3, della Legge n. 120 del 11/09/2021, da esprimersi mediante ribasso unico percentuale sulla "Tariffa dei prezzi 2020 Regione Lazio" di cui all'art. 23, comma 16, del Decreto Legislativo 18 aprile, 2016, n. 50 (d.g.r. n. 955 del 04/12/2020).

Ai sensi dell'art. 54 comma 4 del Codice l'accordo quadro sarà concluso con gli operatori economici che abbiano prodotto le cinque migliori offerte di ribasso percentuale.

Ai sensi dell'art. 1, comma 3, ultimo capoverso della Legge n. 120 del 11/09/2021, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, la stazione appaltante procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

## 11. CATEGORIA DEI LAVORI E MODALITA' DI QUALIFICAZIONE

Ai dell'art. 3, comma 1, lett.re oo-bis e oo-ter del codice dei contratti e in conformità alle declaratorie di cui all'allegato «A» al Regolamento di attuazione, i lavori oggetto dell'accordo sono classificati nella categoria prevalente **OG1 Edifici civili ed industriali CLASSIFICA III BIS** e nelle seguenti categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria:

CATEGORIE DI LAVORI	SOA		base d'asta	sicurezza	totale	incidenza
	catereg.	class.				
(1) Edifici civili e industriali	OG1	IIIbis	1.215.000,00	65.000,00	1.280.000,00	50%
(2) Impianti tecnologici	OG11	IIIbis	1.230.000,00	50.000,00	1.280.000,00	50%
<b>TOTALI</b>			<b>2.445.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>2.560.000,00</b>	<b>100%</b>
(1)	Categoria prevalente con obbligo di qualificazione sub appaltabile fino al 50% dell'importo del contratto					
(2)	Categoria scorporabile SIOS a con obbligo di qualificazione in proprio o mediante RTI con divieto di avvalimento subappaltabile fino al 30% dell'importo della categoria					
Costo della manodopera				euro 640.000,00		

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 12 comma 1 Legge 23 maggio 2014, n. 80 di conv. con mod. d.l. 47/2014 e degli artt. art. 89 comma 11 e 105 comma 5 del Codice dei contratti e del Decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248, i lavori appartenenti alle categorie scorporabili, devono essere realizzati dall'appaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; in caso contrario devono essere realizzati da un'impresa





mandante qualora l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di tipo verticale.

Al fine di cumulare l'importo di iscrizione alla SOA delle categorie prevalenti o scorporabili di cui si compone l'accordo è possibile costituire una RTI di tipo esclusivamente orizzontale.

Qualora il concorrente, non possieda i requisiti per le categorie **OG11 classe IIIbis**, rientranti fra quelle identificate dal DM 248/2016 quali *strutture, impianti ed opere speciali* (SIOS) d'importo superiore al 10%, dell'accordo, dovrà **obbligatoriamente** costituirsi in ATI verticale con imprese in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria. In tal caso la percentuale massima subappaltabile è del **30%** dell'importo della categoria.

## 12. SOGGETTI INVITATI O AMMESSI

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45, co. 2 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

In particolare, sono ammessi a partecipare:

- gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
- i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; ovvero i consorzi ordinari non ancora costituiti (in tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il consorzio ordinario e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti);
- le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;

Si evidenzia che l'elencazione di cui all'art. 45 del Codice, non è da considerarsi esaustiva e che, ai fini dell'ammissione alla gara, occorre far riferimento alla nozione di operatore economico, così come individuato dalla giurisprudenza europea e nazionale.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

- È vietato ai concorrenti partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
- È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, partecipare anche in forma individuale.
- È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara nell'aggregazione di imprese di rete possono



presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. A questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

- Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.
- Ai sensi del medesimo articolo 48, co. 7, del Codice dei Contratti, i consorzi stabili, i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; ai consorziati indicati quali esecutori è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Ai sensi dell'articolo 48, co. 9 e 10, del Codice dei Contratti, è vietata, a pena di esclusione, qualsiasi modificazione alla composizione soggettiva dei R.T.I. e dei consorzi ordinari rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, salvo quanto disposto dall'articolo 48, co. 18 e 19, del Codice dei Contratti.

I R.T.I. (costituiti o costituendi), i consorzi ordinari (costituiti o costituendi), le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete e i G.E.I.E dovranno indicare la mandataria e le mandanti specificando ai sensi dell'art. 48, co. 4, le categorie dei lavori e le percentuali delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli componenti il R.T.I. o il consorzio ordinario, le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete o il G.E.I.E.

Ai sensi dell'articolo 83, co. 8, terzo periodo, del Codice dei Contratti, la mandataria in ogni caso deve eseguire i lavori in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.

In particolare:

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
- Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di



rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'accordo (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In ogni caso si applica l'articolo 48 del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 37 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 30 luglio 2010, n. 122), gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al D.M. del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al D.M. del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001, devono essere in possesso, a pena di esclusione dalla presente procedura, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 14 dicembre 2010.

### 13. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

L'operatore economico dovrà:

- essere in possesso dei requisiti di partecipazione di ordine generale **PUNTO 14**
- essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale **PUNTO 15**
- essere in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi **PUNTO 16**

Ai sensi dell'articolo 85, co. 5, del Codice dei Contratti, la stazione appaltante può chiedere agli operatori economici, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura medesima.

In ogni caso, ai sensi del medesimo articolo 85, co. 5, del Codice dei Contratti, la stazione appaltante richiederà all'aggiudicatario, di presentare documenti complementari aggiornati. La stazione appaltante può invitare gli operatori economici a integrare i certificati richiesti ai sensi degli articoli 86 e 87 del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 83, co. 7, del Codice dei Contratti, l'operatore economico dovrà dimostrare il possesso dei requisiti suindicati mediante i mezzi di prova di cui all'articolo 86, co. 4 e 5, del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 80, co. 12, del Codice dei Contratti, in caso di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'ANAC, che, se ritiene che le dichiarazioni o la documentazione siano state rese con dolo o colpa grave, in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione dell'operatore economico nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, del medesimo articolo 80 del Codice dei Contratti, fino a due anni, decorsi i quali l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

In ogni caso, ai sensi dell'articolo 80, co. 5, lett. f-bis), del Codice dei Contratti, l'operatore economico che presenti documentazione o dichiarazioni non veritiere sarà escluso dalla procedura di gara in corso.

### 14. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI ORDINE GENERALE

A pena di esclusione, l'operatore economico dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- insussistenza, nei propri confronti, delle cause di esclusione previste dall'articolo 80 del Codice dei Contratti;
- insussistenza, nei confronti di alcuno dei soggetti di cui all'articolo 80, co. 3, del Codice dei Contratti, delle cause di esclusione previste dall'articolo 80 del Codice dei Contratti;
- insussistenza, nei confronti dei subappaltatori, delle cause di esclusione previste dall'articolo 80, del Codice dei Contratti;
- non ricorrenza del divieto di cui all'articolo 48, co. 7, del Codice dei Contratti;
- insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 53, co. 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- non ricorrenza del divieto di cui all'articolo 24, co. 7, del Codice dei Contratti.

Il requisito generale relativo all'assenza delle cause di esclusione ex art. 80 del Codice deve essere soddisfatto e,



quindi, dichiarato:

- da ciascun concorrente singolo;
- da ciascuna delle imprese raggruppate o raggruppate in caso di R.T.I. (sia costituito che costituendo);
- da ciascuna delle imprese consorziate o consorziate in caso di consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del Codice (sia costituito che costituendo);
- da ciascuna delle imprese retiste ai sensi dell'art. 45, co. 2, lett. f), del Codice;
- da ciascuno dei componenti del GEIE di cui all'art. 45, co. 2, lett. g), del Codice;
- dal Consorzio e da tutte le imprese indicate quali esecutrici nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice

A seguito della modifica dell'art. 80, comma 4, quinto periodo, del D.Lgs 50/2016, intervenuta con l'applicazione dell'art. 8, comma 5, lett. b) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, l'operatore economico può essere escluso dalla partecipazione alla procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.";

#### **15. REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE**

Per la partecipazione alla procedura di affidamento e per l'esecuzione dei lavori, l'appaltatore - ai sensi dell'articolo 83 comma 1 lett.ra a) del Codice dei contratti:

- deve essere in possesso dell'iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, o analogo Registro dello Stato di appartenenza, per attività oggetto dell'accordo;
- non devono sussistere, nei propri confronti o nei confronti di alcuno dei soggetti di cui all'articolo 80, co. 3 del Codice dei Contratti, delle cause di esclusione previste dall'articolo 80 del Codice dei Contratti;
- non deve incorrere nel divieto di cui all'articolo 48, co. 7, del Codice dei Contratti;
- non devono sussistere le cause di incompatibilità di cui all'articolo 53, co. 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- non deve incorrere nel divieto di cui all'articolo 24, co. 7, del Codice dei Contratti.

#### **16. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA-FINANZIARIA E TECNICO ORGANIZZATIVA**

A pena di esclusione, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 83, co. 2, e 216, co. 14, del Codice dei Contratti, l'operatore economico, per l'esecuzione delle prestazioni di costruzione nelle categorie e nelle classifiche previste indicate al **PUNTO 11** dovrà possedere l'attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA, regolarmente autorizzata, in corso di validità, ai sensi dell'articolo 61 del Regolamento di cui al DPR 207/2010 e in conformità all'allegato «A» al citato Regolamento di cui al DPR 207/2010, nonché alle disposizioni del D.M. 10 novembre 2016 n. 248:

Si precisa che, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 61, co. 2, del Regolamento di cui al DPR 207/2010, la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto. Nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziate a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

Si precisa che:

- la certificazione S.O.A. dovrà essere in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione



- delle offerte di cui al successivo paragrafo 14, pena l'esclusione, fatto salvo quanto previsto all'art. 76, comma 5, del Regolamento. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale di aver richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza del termine il rinnovo dell'attestazione SOA, pena l'attivazione del soccorso istruttorio;
- gli operatori economici la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine per la verifica triennale scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto alla SOA l'effettuazione della verifica in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza triennale, così come previsto dall'art. 77, comma 1, del Regolamento. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, sanabile con l'attivazione del soccorso istruttorio nel caso di mancata allegazione. Ove, in luogo della verifica triennale alla stessa SOA, venga richiesto il rilascio di una nuova attestazione ad altra SOA, il riconoscimento dell'ultravigenza dell'attestazione SOA scaduta, con conseguente possibilità di partecipare medio tempore alle gare e di stipulare i relativi contratti, è possibile solo qualora la richiesta di rinnovo dell'attestazione venga formulata nel prescritto termine di almeno novanta giorni antecedenti la scadenza dell'attestazione, così come previsto dall'articolo 76, comma 5, del d.P.R. n. 207/2010 (cfr., ANAC Delibera 9 maggio 2018, n. 440 ed ex multis, Pareri n. 54 del 30 settembre 2014 e n. 70 del 14 ottobre 2014);
  - i consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto, entro quest'ultimo termine, alla SOA l'adeguamento del proprio attestato a seguito della conoscenza dell'esito positivo delle verifiche in capo alla consorziata cui si riferisce la scadenza. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, pena l'attivazione del soccorso istruttorio.

Nel caso in cui l'attestazione SOA riporti una certificazione di qualità scaduta, la partecipazione alla gara è ammessa solo se l'impresa dichiara e dimostra di aver conseguito, prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, una nuova valida certificazione di qualità e di avere in itinere l'adeguamento della propria attestazione SOA (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 27/10/014, n. 5297; AVCP parere 20/11/2013 n. 190; Id., parere 10/04/2013 n. 45; Id., parere 04/04/2012 n. 55).

I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 61, comma 2, del Regolamento.

## **17. AVVALIMENTO**

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

### **L'esecuzione delle lavorazioni nella categoria OG11 non può essere oggetto di avvalimento.**

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice ed attestarne il possesso mediante apposita dichiarazione.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.





È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

## 18. CRITERI AMBIENTALI MINIMI

Il concorrente, singolo o associato, ai sensi dell'art. 34 del Codice deve rispettare i Criteri Ambientali Minimi di cui al DM –Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 11 ottobre 2017 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici" ed in ogni caso, nell'eseguire i lavori, ha l'obbligo di attenersi ai disposti di quanto previsto nella documentazione tecnica del progetto esecutivo, ed in particolare l'elaborato U\_CAM\_001 – "Relazione specialistica di rispondenza del progetto ai Criteri Minimi Ambientali Edilizia" di cui al DM 11/10/2017. – (§ 2.4\_Specifiche tecniche dei materiali e § 2.5\_Specifiche tecniche del cantiere) in particolare per individuare misure atte a:

- aumentare l'uso di materiali riciclati aumentando così il recupero dei rifiuti, con particolare riguardo ai rifiuti da demolizione e costruzione;
- contenere possibili criticità legate all'impatto dell'area di cantiere e delle eventuali emissioni di inquinante sull'ambiente circostante, con particolare riferimento alle singole tipologie delle lavorazioni;
- implementare la raccolta differenziata nel cantiere (tipo di cassonetti/contenitori per la raccolta differenziata, le aree da adibire a stoccaggio temporaneo, etc.);
- realizzare la demolizione selettiva e il riciclaggio dei materiali di scavo e dei rifiuti da costruzione e demolizione (C&D);
- aumentare l'efficienza nell'uso dell'energia nel cantiere e minimizzare le emissioni di gas climalteranti, con particolare riferimento all'uso di tecnologie a basso impatto ambientale (lampade a scarica di gas a basso consumo energetico o a led, generatori di corrente eco-diesel con silenziatore, pannelli solari per l'acqua calda, etc.) o di mezzi d'opera ecocompatibili;
- assicurare l'abbattimento del rumore e delle vibrazioni, dovute alle operazioni di scavo, di carico/scarico dei materiali;
- ridurre l'impatto visivo del cantiere, anche attraverso soprattutto in presenza di abitazioni contigue;
- attivare misure per il recupero e riciclaggio degli imballaggi.

## 19. DOCUMENTAZIONE FACENTE PARTE DELL'ACCORDO

La documentazione facente parte della procedura negoziata per la conclusione dell'Accordo quadro, oltre al presente invito contiene la seguente documentazione tecnica:

- a. il quadro esigenziale documento d'indirizzo approvato dall'amministrazione
- b. il progetto definitivo di prevenzione incendi edifici A – B e C presentato al comando provinciale dei VVFF ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 151/2011 e sul quale il medesimo Comando, con provvedimento in data n. 0052922 del 03-08-2021, ha espresso il giudizio di conformità alla normativa di sicurezza ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi con le relative prescrizioni.
- c. Il Capitolato speciale d'appalto specifico allegato all'Accordo quadro
- d. lo schema di accordo quadro da concludere con l'aggiudicatario
- e. lo schema di contratto attuativo

## 20. SOPRALLUOGO

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 1, lett. b) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, ai fini della presentazione



dell'offerta non è previsto alcun sopralluogo obbligatorio, considerato che la documentazione progettuale relativa all'intervento e messa a disposizione dei concorrenti, secondo le modalità riportate al capo precedente, è tale da consentire la corretta formulazione dell'offerta e considerato, altresì, lo stato di emergenza sanitaria ancora in atto con le conseguenti limitazioni alla libertà di circolazione a tutela dell'incolumità e della salute pubblica.

## 21. PROCEDIMENTO TELEMATICO DI ACQUISIZIONE (STELLA)

Per l'espletamento della procedura negoziata, la Stazione Appaltante - ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. n. 50/2016 - si avvale del Sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto denominato STELLA, accessibile all'indirizzo:

<https://stella.regione.lazio.it/Portale/>

Attraverso la piattaforma verranno gestite le fasi di invito, presentazione e apertura delle offerte, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, tutto come meglio specificato nel presente invito.

Al fine della partecipazione alla presente procedura, è indispensabile:

A. la registrazione al sistema STELLA, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili all'indirizzo:

<http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/manuali-per-le-imprese/>

La registrazione al sistema STELLA deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'Operatore Economico medesimo. L'Operatore Economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno della piattaforma STELLA dall'account riconducibile all'Operatore Economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del sistema STELLA si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'Operatore Economico registrato. L'accesso, l'utilizzo del sistema STELLA e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nell'invito, nei relativi allegati e le guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali comunicazioni. Conformemente a quanto previsto dall'art. 52 del Codice, l'offerta per la procedura, i chiarimenti e tutte le comunicazioni relative alla procedura devono essere effettuati esclusivamente attraverso la piattaforma STELLA e, quindi per via telematica, mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, fatto salvo i casi in cui è prevista la facoltà di invio di documenti in formato cartaceo.

B. la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

C. una casella di PEC abilitata alla ricezione anche di e-mail non certificate, da indicare in sede di offerta e utilizzare ai fini delle comunicazioni, di cui all'art. 76, comma 5 del Codice. Tutte le comunicazioni tra Stazione Appaltante e Operatori Economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante la piattaforma STELLA all'indirizzo PEC del concorrente indicato in fase di registrazione. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

## 22. DOCUMENTAZIONE

La documentazione necessaria per partecipare alla procedura negoziata comprende:

- a. Lettera\_ disciplinare d'invito alla procedura negoziata
- b. la documentazione facente parte dell'Accordo quadro indicata al punto 19
- c. MODELLO A – Domanda e dichiarazione unica di partecipazione
- d. MODELLO B – Offerta economica e dichiarazione unica di conoscenza





- e. Modello F23 (una marca da bollo da € 16,00 ogni 4 pagine della Domanda di partecipazione)
- f. DGUE (singola; Mandataria; Consorzio) – (modello elaborato e disponibile su STELLA)
- g. DGUE (Mandante; Consorziata) – (modello elaborato e disponibile su STELLA)
- h. DGUE (ausiliaria) (modello elaborato e disponibile su STELLA)

La suddetta documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma accessibile dal sito internet

<https://stella.regione.lazio.it/Portale/>

nella sezione “Bandi e Avvisi della Regione Lazio” dedicata alla presente procedura.

### 23. COMUNICAZIONI E CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti inviati mediante il sistema STELLA secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma accessibili dal sito

<http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/manuali-per-le-imprese/>

fino a **10 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa da quella esplicitata. Ai sensi dell’art. 74, comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno **3 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, tramite il sistema STELLA e con la pubblicazione in forma anonima all’indirizzo interne

<http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/bandi-e-avvisi-regione-lazio/>

nella sezione “Bandi e Avvisi della Regione Lazio” dedicata alla presente procedura. Non sono ammessi chiarimenti telefonici

### 24. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA

#### 24.1. Presentazione dell’offerta

La presentazione dell’offerta deve essere effettuata sulla piattaforma STELLA secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito

<http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/manuali-per-le-imprese/>

Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.

La presentazione dell’offerta mediante il sistema STELLA è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l’offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio. Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell’offerta sulla piattaforma STELLA e di non procedere alla collocazione nell’ultimo giorno e/o nelle ultime ore utili. In ogni caso il concorrente esonera la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del sistema STELLA. La Stazione Appaltante si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento della piattaforma telematica.

L’offerta deve essere collocata sul sistema STELLA entro e non oltre il termine perentorio delle ore

**23:59 del giorno \_\_\_\_\_.**



È ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente. Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, il concorrente può sottoporre una nuova offerta che all'atto dell'invio invaliderà quella precedentemente inviata. A tal proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti sulla piattaforma STELLA più offerte dello stesso Operatore Economico, salvo diversa indicazione dell'Operatore stesso, verrà ritenuta valida l'offerta collocata temporalmente come ultima. Ad avvenuta scadenza del sopradetto termine, non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva a quella precedente. Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b), del Codice. L'offerta vincherà il concorrente, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata. Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

#### **24.2. Compilazione della domanda di partecipazione**

Entro il termine fissato dal presente invito, il concorrente negli appositi campi della piattaforma STELLA dovrà inserire, la seguente documentazione.

**A. MODELLO A – Domanda e dichiarazione unica di partecipazione debitamente compilato e sottoscritto digitalmente.** Con la domanda il concorrente indica la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara in tal caso fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun Operatore Economico mandataria; mandante capofila; consorziata. La domanda è sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o suo procuratore. Il procuratore è tenuto ad allegare copia conforme all'originale, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 della relativa procura notarile. La domanda è sottoscritta e presentata:

- in caso di impresa singola, dal rappresentante legale del concorrente;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dal legale rappresentante della mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile, di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

**B. Il DGUE, presente sulla piattaforma STELLA sottoscritto digitalmente,** debitamente compilato nelle parti pertinenti, dove il concorrente singolo e ciascuno dei concorrenti associati o consorziati rendono le dichiarazioni in merito ai requisiti soggettivi e oggettivi di partecipazione:

Il DGUE è sottoscritto, mediante sottoscrizione digitale dai seguenti soggetti:

- nel caso di imprenditore individuale, dal concorrente;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.
- Il DGUE è presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli Operatori Economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazione di rete, dall'organo comune, ove presente, e da tutti i retisti partecipanti;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
- In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni, di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l), del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti, di cui all'art. 80, comma 3, del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Nel caso in cui nel DGUE siano dichiarate condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni o



altre circostanze idonee ad incidere sull'integrità o affidabilità del concorrente (di cui all'art. 80, commi 1 e 5 del D. Lgs. n. 50/2016, sulla base delle indicazioni eventualmente rese nelle Linee Guida dell'ANAC) o siano state adottate misure di c.d. self cleaning, dovranno essere prodotti e trasmessi attraverso la piattaforma telematica e con le modalità innanzi descritte tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla Stazione Appaltante ogni opportuna valutazione.

Nel caso in cui fossero intercorse variazioni in corso di gara rispetto ai soggetti che rivestono le cariche, di cui all'art. 80, comma 2 e 3, o nuove operazioni societarie, gli Operatori di cui sopra (concorrente, ausiliario, subappaltatore) dovranno elencare i nominativi di tali soggetti e rendere nei loro confronti le dichiarazioni sull'assenza delle cause di esclusione previste dai medesimi commi dell'art. 80.

In tale contesto, dovranno essere altresì tempestivamente comunicate le eventuali ulteriori variazioni alle dichiarazioni ed informazioni contenute nel DGUE e nella "Domanda di Partecipazione", producendo gli stessi documenti con le medesime modalità, evidenziando le variazioni intervenute e producendo, se del caso, documentazione opportuna.

La Stazione Appaltante si riserva comunque la facoltà di eseguire il controllo della veridicità delle autodichiarazioni rese nel DGUE anche a campione e in tutti i casi in cui si rendesse necessario per assicurare la correttezza della procedura, chiedendo a qualsiasi concorrente di produrre con le modalità sopra descritte i nominativi dei soggetti, di cui all'art. 80, comma 2 e 3, e le operazioni societarie.

- C. **copia scannerizzata del PASSOE**, di cui all'art. 2, comma 3, lett. b) della Delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento, ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria. La mancata produzione del PASSOE non costituisce motivo di esclusione dalla gara.
- D. **copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore**; (in caso di sottoscrizione del procuratore) copia conforme all'originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura;
- E. **attestazione di avvenuto pagamento dell'imposta di bollo** utilizzando il modello F23 (una marca da bollo da € 16,00 ogni 4 pagine della Domanda di partecipazione). Le offerte non in regola con il bollo sono considerate valide ai fini della partecipazione alla procedura, ma verranno comunicate al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, ai fini della regolarizzazione dell'imposta;
- F. **copia delle attestazioni SOA dei concorrenti singoli, raggruppati o consorziati**

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti,

**G. dichiarazione attestante:**

- l'Operatore Economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE, ai sensi dell'art. 48, comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni sono rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima in ogni caso debitamente compilate e sottoscritte digitalmente e caricate sulla piattaforma telematica dagli Operatori Economici dichiaranti ovvero dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

- H. **Cauzione provvisoria:** Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 4, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, recante



“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016.

- I. **Pagamento contributi ANAC** commisurato all’importo dell’Accordo quadro ai sensi della Delibera ANAC 18/12/2019. n. 1197

### 24.3. Compilazione dell’offerta

Congiuntamente all’inserimento della domanda di partecipazione e della relativa documentazione, il concorrente dovrà inserire a sistema, nell’apposito campo presente su STELLA, il **MODELLO B – Offerta economica e dichiarazione unica di conoscenza** - debitamente compilato e **sottoscritto digitalmente**. Nel caso di concorrenti riuniti, l’offerta dovrà essere sottoscritta, con le stesse modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione (**PUNTO 24.2**)

L’offerta dovrà riportare:

- il ribasso percentuale unico offerto da esprimersi mediante ribasso unico sull’elenco prezzi di cui alla "Tariffa dei prezzi 2020 Regione Lazio" di cui all’art. 23, comma 16, del Decreto Legislativo 18 aprile, 2016, n. 50 (d.g.r. n. 955 del 04/12/2020).
- l’indicazione dei propri **costi della manodopera**, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice;
- l’indicazione degli **oneri aziendali** concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice;
- dichiarazione di conoscenza in merito all’esecuzione dell’accordo in cui dichiara:
  - che la presentazione dell’offerta in seno alla procedura di conclusione dell’Accordo quadro equivale alla conoscenza ed alla integrale accettazione le norme e le disposizioni contenute nella presente lettera disciplinare d’invito, nello schema di accordo quadro e nel Capitolato Speciale d’Appalto annesso all’Accordo quadro.
  - di aver tenuto conto nell’offerta che i lavori affidabili in seno all’Accordo quadro, dovranno essere eseguiti in concomitanza con lo svolgimento delle ordinarie e straordinarie attività lavorative da parte dei dipendenti regionali e degli organi istituzionali, tali da determinare possibili interruzioni o cambiamenti del programma dei lavori e l’adozione di idonee soluzioni di esecuzione per il rispetto dei tempi contrattuali e di essere consapevole, in caso di utilizzazione da parte del personale ed utenti della regione Lazio, che tutti gli oneri e attività connesse a spostamenti, confinamenti del cantiere e modifiche dell’organizzazione dei lavori, che sono compresi e compensati nell’offerta presentata
  - di avere quindi preso perfetta conoscenza della natura, dell’entità e delle finalità generali delle opere da eseguirsi con i successivi appalti specifici nonché di avere debitamente valutato le, possibilità logistiche e di accessibilità agli ambienti dove dovranno eseguirsi i lavori e impiantate le aree di cantiere e, la necessità di usare mezzi di trasporto e sollevamento commisurati agli spazi a disposizione, nonché la disponibilità di discariche di materiali di risulta ovvero degli impianti di recupero dei materiali riciclabili, e di tutte le altre condizioni che possono influire sul costo e sullo svolgimento degli appalti specifici e tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei relativi corrispettivi
  - di avere altresì attentamente visionato la "Tariffa dei prezzi 2020 Regione Lazio" di cui all’art. 23, comma 16, del Decreto Legislativo 18 aprile, 2016, n. 50 (d.g.r. n. 955 del 04/12/2020) e di reputare detta tariffa adeguata ai prezzi di mercato e tale da consentire di fare un’offerta economica di ribasso percentuale pienamente equa e remunerativa;
  - di non eccepire, durante l’esecuzione dell’Accordo quadro, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara
  - di accettare, per ragioni di urgenza, di porre in esecuzione anticipata l’attività di apprestamento del cantiere anche nelle more della stipulazione dei contratti attuativi o, comunque, nel rispetto dei termini di cui all’art. 32 comma 8 del D.Lgs n. 50/2016.

Nel formulare l’offerta economica l’impresa dovrà tenere conto che:



- Ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta, ai sensi dell'art. 32, comma 4, D. Lgs. n.50/2016.
- non sono ammesse offerte in aumento rispetto all'importo posto a base di gara
- In caso di discordanza tra le cifre e le lettere e tra l'indicazione del ribasso percentuale e l'offerta espressa in forma esplicita, verrà comunque preso in considerazione il ribasso percentuale indicato in lettere.
- non sono ammesse offerte economiche parziali o sottoposte a condizione.

## 25. ULTERIORI DISPOSIZIONI

La partecipazione alla presente procedura comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le condizioni e gli altri elaborati del progetto definitivo, nella presente lettera d'invito e suoi allegati;

Nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, la Stazione appaltante, motivatamente può sospendere, rinviare o annullare il procedimento di aggiudicazione

I concorrenti non potranno avanzare alcuna pretesa, anche a solo titolo di rimborso spese, per gli oneri sostenuti in dipendenza della partecipazione alla presente gara o nel caso in cui non possa farsi luogo all'aggiudicazione definitiva

È facoltà della Stazione appaltante di non procedere alla conclusione dell'Accordo, qualora nessuna offerta venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'Accordo, ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice e se la gara è già stata aggiudicata, è facoltà della Stazione appaltante non stipulare l'Accordo.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua ed in base ad elementi specifici, non appaia anormalmente bassa ai sensi dell'art. 97, comma 6, ultimo periodo del Codice.

L'offerente resterà impegnato nei confronti della Stazione Appaltante per effetto della presentazione dell'offerta, la Stazione Appaltante non assumerà verso l'Impresa nessun obbligo prima dell'approvazione a norma di legge degli atti della gara;

## 26. INVERSIONE PROCEDIMENTALE

Onde garantire la semplificazione e la speditezza dell'azione amministrativa nella presente procedura, la Stazione Appaltante, ai sensi del comma 7, dell'art. 8 del D.L. n. 76/2020, si avvarrà del cosiddetto istituto dell'inversione procedimentale, di cui al combinato disposto dell'art. 1, comma 3 della L. n. 55 del 14.06.2019 e dell'art. 133, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,

L'istituto consente di esaminare le offerte economiche prima della verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale, di quelli di idoneità professionale e di quelli di capacità economica - finanziaria e tecnico professionale.

Successivamente, si procederà alla verifica dei suddetti requisiti nei confronti del miglior offerente, e a campione, su una percentuale di concorrenti pari al 20%, individuati mediante pubblico sorteggio.

Resta salva, dopo l'aggiudicazione, la verifica sul possesso dei requisiti richiesti ai fini della stipula del contratto.

## 27. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

Le sedute saranno effettuate attraverso la piattaforma STELLA e ad esse potrà assistere ogni concorrente, collegandosi da remoto al Sistema tramite la propria infrastruttura informatica; per le modalità di accesso e partecipazione alla seduta di gara si faccia riferimento all'apposito manuale per gli operatori economici intitolato "Seduta virtuale" disponibile sulla piattaforma STELLA. La prima seduta pubblica virtuale avrà luogo:

**in data \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_**

La presente vale quindi anche come convocazione a detta seduta, che avverrà esclusivamente in modalità telematica e alla quale gli operatori economici interessati potranno partecipare collegandosi alla piattaforma nelle





modalità di cui sopra.

Trattandosi di seduta virtuale gli operatori economici non dovranno recarsi presso la sede della stazione appaltante.

Tale seduta, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, che saranno comunicati sulla piattaforma

<http://stella.regione.lazio.it/Portale>

nella sezione dedicata alla presente procedura almeno 24 ore prima della data fissata. Parimenti, le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti mediante STELLA almeno 24 ore prima della data fissata.

Nella prima seduta virtuale Il RUP utilizzando le modalità individuate da STELLA, procederà come segue:

- a) apertura di tutte le buste amministrative attraverso il comando “Apertura Buste” senza verificare il contenuto delle stesse;
- b) attribuzione dell’esito “Ammessa ex art. 133 comma 8” a ciascun offerente (oppure altra dicitura presente su STELLA)
- c) chiusura della fase telematica di Valutazione Amministrativa e sblocco sulla piattaforma STELLA delle offerte economiche
- d) lettura dei prezzi e dei ribassi offerti mediante l'apposita funzionalità della piattaforma.
- e) esclusione dalla gara le offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, comma 2 o comma 2-bis del D.lgs 50/2016. Tale esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque (ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge n. 120 del 2020).
- f) esame della documentazione amministrativa del miglior offerente non anomalo, e a campione, su una percentuale di concorrenti pari al 20%, individuati mediante pubblico sorteggio, onde verificare:
  - la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nella presente lettera d’invito
  - che non ricorrano motivi di esclusione previsti con la presente lettera d’invito
  - che sussistano i requisiti di idoneità, di capacità economico-finanziaria e tecnico- professionale, esclusivamente sulla base dei DGUE e delle dichiarazioni integrative ivi allegate;
- g) svolgimento (eventuale) della procedura di soccorso istruttorio, di cui al successivo **PUNTO 28**.
- h) proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, e chiusura della gara telematica
- i) comunicazione degli esiti della procedura agli altri concorrenti ai sensi dell’art. 76, c. 5, del Codice.

Ai sensi dell’art. 85, c. 5, primo periodo del Codice, la Stazione Appaltante si riserva, di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura telematica, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

## 28. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio, di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è **causa di esclusione** dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta, nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;





- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
- Ai fini della sanatoria la Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine – non superiore a cinque giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

## **29. VERIFICHE SUCCESSIVE E CONCLUSIONE DELL'ACCORDO**

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'accordo.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti in capo a tutte le imprese aggiudicatarie

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale ed economico finanziario in capo all'aggiudicarlo avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, c. 13, del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016. I requisiti di partecipazione sono comprovati attraverso la documentazione ivi indicata, che dovrà essere inserita dai concorrenti nel sistema AVCpass. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura sono, quindi, invitati a registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85, comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'accordo di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, nonché alla segnalazione all'ANAC. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'accordo non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'accordo verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

## **27. STIPULA DEL ACCORDO**

La stipulazione del accordo è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (D. Lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia): in particolare, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.L. n. 76/2020, "per le verifiche antimafia riguardanti l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto



*lavori, servizi e forniture, si procede mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia ed alle risultanze delle banche dati di cui al comma 3, anche quando l'accertamento è eseguito per un soggetto che risulti non censito, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli articoli 67 e 84, comma 4, lettere a) , b) e c) , del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. L'informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, fermo restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro trenta giorni".*

Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88, comma 4-bis e 92, comma 3 del D. Lgs. 159/2011, recederà dal accordo laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92, commi 3 e 4 del citato Decreto.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 D. Lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del accordo anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal accordo laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Alla conclusione dell'accordo quadro con i singoli operatori e economici si applica il termine dilatorio di cui dell'articolo 32, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016. All'accordo quadro, si applicano le disposizioni introdotte dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, e dalla Legge di conversione, per cui è sempre autorizzata la la consegna dei lavori in via d'urgenza in seno ai relativi contratti attuativi ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016. non si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 dello stesso articolo.

La stipula avrà luogo ultimate le verifiche dei requisiti ai sensi dell'art. 32, comma 7, e comma 8 del Codice, salva l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, purché comunque giustificata dall'interesse alla sollecita esecuzione del accordo.

L'accordo è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi, di cui all'art. 110, comma 1, del Codice la Stazione Appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo accordo per il completamento dei lavori.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del accordo.

### **30. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Tutte le controversie derivanti dall'accordo sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Roma, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

### **31. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ai sensi del G.D.P.R 2016/679, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente Disciplinare di gara. Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del accordo con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 30.6.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Il trattamento dei dati verrà effettuato dal personale dell'Amministrazione aggiudicatrice e da eventuali altri addetti, preventivamente individuati, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. La presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del accordo da parte del concorrente attesta l'avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali. I "dati personali relativi a condanne penali e



reati”, di cui all’art. 22, comma 2 del D. Lgs. 10.8.2018, n. 101 sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile. Con la sottoscrizione e l’invio della domanda di partecipazione e della propria offerta, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati giudiziari necessari per la partecipazione al presente procedimento.

- Titolare del trattamento dei dati: Regione Lazio.
- Responsabile interno del trattamento dei dati: Direttore della Direzione Bilancio, Governo societario, demanio e patrimonio
- Responsabile esterno del trattamento dei dati: Gestore del Sistema Telematico Acquisti (STELLA).
- Incaricati del trattamento dei dati: i dipendenti del Gestore del Sistema e dell’Amministrazione assegnati alle strutture interessate dal presente appalto.

### **32. ALLEGATI**

- MODELLO A – *Domanda e dichiarazione unica di partecipazione*
- MODELLO B – *Offerta economica e dichiarazione unica di conoscenza*

Copia